

Attilio Bonfigliò

Ricorso al Re



All' Eccelsa 11^a Sezione
del Consiglio di Stato
Roma.

Lo scrivente Bonfiglio Aurelio
fu Giuseppe 9 anni 56 residente in
Volta Mantovana venne dal Podestà
di questo Comune, licenziato il 1^o
Aprile 1924, senza alcuna Deliberazio-
ne, né motivazione, né preavviso,
dal posto di scrivano autentico che
occupava nel Municipio da molt'an-
ni, non essendo per varie ragioni
mai completa la pianta organica
Degli Impiegati.

Egli ha prestato servizio, pri-
ma saltuario dal 1911 al 1915 e da
quest'anno, continuativo fino al 1924.

Nel solo anno 1922 venne inte-
rotto il servizio per 2 mesi, come lo
dimostra nell'unito elenco (Allegato A)

Lo stipendio che percepiva varia-
va da un minimo di L. 2.50 al gior-
no nel 1915 ad un massimo di L. 10 nel
1924; paga molto misera se si confi-

Pera la quantità e la qualità del lavoro da esso compiuto, specie durante il periodo della guerra.

In seguito a tale licenziamento ha ripetutamente chiesto al Podestà e al S. C. il Prefetto una liquidazione di compenso di licenziamento e dei servizi prestati secondo il disposto dell'Art. 3 del R. D. 27. Maggio 1923 N. 1177 non ancora abrogato. —

Il Podestà allora, con sua Delibera 2 settembre 1927 che unifico (Allegato B) gli liquidava un assegno di L. 250.

Siccome però tale concessione non era consona al disposto dell'Art. 3 del succitato R. D. ha chieste nuovamente le liquidazioni di compenso che la legge concede in simili casi ai licenziati dal servizio. —

Con successiva Delibera 19-12-1927 N. 111 che allego in copia (Allegato C) il Podestà di Volta mantovana gli ebbe finalmente a concedere l'indennità di L. 600, corrispondente

ad un minimo di Due mensilità
di stipendio percepito nell'ultimo anno.
Non gli venne invece ricono-
sciuta e nemmeno menzionata nel-
la Deliberazione la richiesta dell'
indennità speciale che la legge sta-
bilisce in difetto di disposizioni
regolamentari e cioè una mensi-
lità di stipendio per ogni anno di
servizio prestato.

E per questa che il sottoscritto
Ricorre

per i suindicati motivi, a codesta
Eccelsa Sezione a norma dell'Art.
4 del già citato R. D. L. 17, perché
voglia riconoscergli tale diritto,
tenendo conto, come ripete, che egli
ha sempre prestato servizio conti-
nuativo dal 1915 al 1937, eccettuata
la piccola interruzione di Due me-
si nel 1922; e in special modo duran-
te la gloriosa guerra in cui il lar-
go fu intenso, per quanto meschina
fosse stata la retribuzione.

Come si rileva dagli uniti

certificati il servizio fu prestato in modo tutt'altro che saltuario, come asserisce il Sig. Podestà Di' Volta nella sua Delibera, e gli stessi preposti all'Amministrazione confidavano il richiedente come serio avventuro che aveva incarichi e mansioni di carattere continuati vo e delicato (specie nell'Ufficio anagrafico)

Si nota infine che il sottoscritto è padre di due figli; uno morto per la grande guerra e l'altro invalido per la Causa Fascista.

Fiducioso nel benevolo accogliamento ringrazia ed ossequia

Devotissimo

Donfiglio Aurelio fu Giuseppe

Volta Mantovana 4 Maggio 1928.

CARTOLINA POSTALE — RISPOSTA

POSTE ITALIANE 30



²⁶
All' Eccellenza Avvocato
Prof. Francesco Bonomi
Corso Umberto I N° 184
Roma

Voltamantovano 21 Maggio 1928

Cariissimo - Ho ricevuto la tua lettera e la cartolina
ma non ho potuto rispondere alle tue osservazioni perché
l'estensore del Ricorso (Castellini Vice Segr. Com^{te}) trovasi
a Brescia in licenza - Farà ritorno domani sera e se
potrò avere da lui spiegazioni, te le comunicherò subito -

Noi e i tuoi di famiglia tutti bene, - ti attendiamo
punto. -

Oggi abbiamo il Sole e si desidera continui a riscaldarci
Buon viaggio e arivederci - Saluti cordiali
aff Leonida



PERSONALE DELLE FERROVIE

E DELLE

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

— *Collocamento a riposo* —

— *Esonero dal servizio* —

Trattamento di quiescenza

Regi decreti 11 e 25 gennaio 1923, nn. 85 e 87

Prezzo L. 0,50

NAPOLI

CASA EDITRICE E. PIETROCOLA

SUCCESSORE P. A. MOLINA

Via Portamedina alla Pignasecca, 44

1923.

N. 2464 - Pubblicazione mensile - N. 2464


PERSONALE DELLE FERROVIE

E DELLE

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Collocamento a riposo - Esonero dal servizio
Trattamento di quiescenza

Regi decreti 11 e 25 gennaio 1923, nn. 85 e 87



NAPOLI

CASA EDITRICE E. PIETROCOLA

SUCCESSORE P. A. MOLINA

Via Portamedina alla Pignasecca, 44

1923



11 gennaio 1923, n. 85.

REGIO DECRETO *che reca norme pel collocamento a riposo e per l'esonero dal servizio del personale delle ferrovie dello Stato.*

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il 29 gennaio 1923, n. 23).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che delega al Governo del Re i pieni poteri per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica Amministrazione;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'articolo 8 della legge 7 aprile 1921, n. 369, è abrogato.

Tutte le domande di collocamento a riposo presentate a sensi del predetto articolo, sulle quali alla data della pubblicazione del presente decreto non fosse intervenuto provvedimento definitivo del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, restano prive di qualsiasi effetto.

Art. 2. Le disposizioni contenute nei primi dieci articoli del R. decreto 16 febbraio 1922, n. 207, sono mantenute in vigore fino al 31 dicembre 1923.

Le Commissioni costituite, in dipendenza del decreto sopracitato, per formulare le proposte di esonero conti-

neranno a funzionare fino al suddetto termine e, ferma restando la validità delle deliberazioni già prese, si pronunzieranno anche sulle proposte ancora in corso alla pubblicazione del presente decreto.

L'alinea secondo dell'art. 9 del detto Regio decreto è abrogato.

All'alinea terzo è sostituito il seguente:

« Ai funzionari ed agenti esonerati senza aver compiuto il periodo minimo di dieci anni di servizio utile per la pensione, viene anche corrisposto un compenso pari a tante mensualità dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utile ferroviario ».

Art. 3. Le pensioni liquidate o da liquidarsi a favore di funzionari od agenti esonerati dal servizio per i motivi e con la procedura indicati negli articoli da 1 a 7 del R. decreto 16 febbraio 1922, n. 207, che abbiano usufruito del compenso stabilito coll'alinea secondo dell'articolo 9 del R. decreto stesso, sono sottoposte alla ritenuta speciale del 50% da calcolarsi sul residuo netto della pensione, dopo operate le altre ritenute che per legge la gravano.

Art. 4. Ai funzionari esonerati dal servizio in attuazione del presente decreto, nonché dell'art. 8 della legge 7 aprile 1921, n. 369, e del R. decreto 16 febbraio 1922, n. 207, non si applica il disposto dell'art. 18 del regolamento per la concessione delle carte di libera circolazione sulle ferrovie esercitate dallo Stato, approvato con Regio decreto 21 luglio 1910, n. 628. Le carte già concesse non saranno rinnovate.

Art. 5. Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
CARNAZZA.
DE STEFANI.

Visto, *Il guardasigilli*: OVIGLIO.



25 gennaio 1923, n. 87.

REGIO DECRETO *contenente norme per l'esonero ed il trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato.*

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il 29 gennaio 1923, n. 23).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno e col guardasigilli il Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Fermo il disposto dell'art. 1 del R. D. 21 dicembre 1922, n. 1649, il Governo del Re è autorizzato a procedere alla dispensa dal servizio, in corrispondenza al numero ed ai gradi dei posti soppressi, degli impiegati ed agenti di qualsiasi Amministrazione dello Stato aventi grado inferiore a quello effettivo o parificato di direttore generale.

Indipendentemente dalla soppressione di posti, saranno collocati a riposo gli impiegati ed agenti, aventi quarant'anni di servizio e sessantacinque di età, in confronto dei quali sia stata sospesa o differita l'applicazione dell'art. 4 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e cesseranno di far parte dell'Amministrazione, col trattamento

economico stabilito dall'art. 6 del presente decreto, gli impiegati ed agenti che erano stati collocati in disponibilità in applicazione della suddetta legge.

Art. 2. La dispensa dal servizio potrà essere disposta anche prima che sieno approvate le tabelle numeriche del personale di ciascuna Amministrazione in correlazione alla progressiva, eventuale soppressione o riduzione di determinati servizi.

Tale dispensa, che non potrà aver luogo per un numero di impiegati ed agenti superiore a quello degli addetti al servizio soppresso o ridotto, sarà tuttavia dipendente dalla loro appartenenza a tale servizio e dovrà riferirsi ad impiegati ed agenti aventi grado uguale o parificato a quello degli addetti al servizio medesimo.

Art. 3. Il Governo del Re dispenserà dal servizio, udito il Consiglio di amministrazione dei rispettivi Ministeri e nell'ordine seguente:

a) gl'impiegati od agenti che non siano riconosciuti abili al servizio per motivi di salute o per incapacità e quelli che diano scarso rendimento di lavoro;

b) gli impiegati od agenti che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 1923, quaranta anni di effettivo servizio nell'Amministrazione civile;

c) gli impiegati ed agenti che abbiano compiuto o compiano, entro il termine suddetto, sessantacinque anni di età con non meno di venti di servizio.

Non si farà tuttavia luogo alla dispensa degli impiegati od agenti che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *b* e *c* del presente articolo o al collocamento a riposo di quelli indicati nella 1^a parte del cap. dell'articolo 1, qualora il Consiglio dei ministri, per eccezionali esigenze di servizio, ritenga necessario il mantenimento in servizio.

Art. 4. Attuati i collocamenti a riposo e la dispensa dal servizio di cui ai precedenti articoli, qualora il personale in servizio risulti ancora in eccedenza rispetto al numero che verrà fissato con le nuove tabelle organiche per i diversi gradi dei singoli ruoli, il Governo del Re dispenserà dal servizio, udito il Consiglio di amministrazione dei rispettivi Ministeri, altri impiegati od agenti, fino alla eliminazione della eccedenza.

Tuttavia nel caso di soppressione di gradi o di eccedenza di personale in determinati gradi, qualora nel grado inferiore vi siano posti vacanti, gli impiegati od agenti del grado ridotto o soppresso potranno essere incaricati

di esercitare in via provvisoria le funzioni del grado inferiore, conservando il trattamento economico, l'anzianità rispettiva ed il titolo attuale, fino al riassortimento nel ruolo.

Art. 5. Contro i provvedimenti di collocamento a riposo o di dispensa è ammesso soltanto il ricorso alla quarta Sezione del Consiglio di Stato per incompetenza od eccesso di potere.

Art. 6. Gli impiegati od agenti collocati a riposo o dispensati dal servizio a norma dei precedenti articoli nonchè i funzionari di cui all'art. 1 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1649, sono ammessi a liquidare la pensione che loro compete a termine delle disposizioni vigenti e inoltre sarà loro corrisposta una indennità pari a sei mesi di stipendio.

Coloro che abbiano meno di 20 e più di 5 anni di servizio effettivo avranno diritto ad una indennità pari ad un dodicesimo dello stipendio per ogni anno di servizio nei casi indicati nell'art. 3, lettera a) del presente decreto e ad un ottavo dello stipendio, sempre per ogni anno di servizio, nel caso previsto dall'art. 4.

A coloro che abbiano meno di 5 anni di servizio, sarà corrisposta una indennità pari ad un mese di stipendio per ogni anno o frazione di anno di servizio, con un minimo non inferiore, in ogni caso, a due mensilità.

Le indennità di cui al presente articolo sostituiscono, ad ogni effetto, quelle stabilite dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e da qualsiasi altra legge; e saranno corrisposte immediatamente all'atto della dispensa dal servizio o dal collocamento a riposo.

Gli impiegati od agenti dispensati dal servizio, i quali non abbiano un numero di anni di servizio sufficiente per il diritto a pensione e che intendano riscattare, a tale effetto, gli anni di studio o di servizio straordinario a norma della legge 21 agosto 1921, n. 1114, con la quale fu convertito in legge il R. decreto 23 ottobre 1919, numero 1970, dovranno presentare apposita domanda entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di dispensa.

Qualora, prima della presentazione della domanda di riscatto, avessero riscosso la indennità di cui al secondo comma del presente articolo dovranno, sotto pena di decadenza dal diritto di riscatto, restituire la differenza fra

l'ammontare di tale indennità e di quella contemplata nel primo comma.

Art. 7. Le precedenti disposizioni non si applicano al personale appartenente ai Corpi militari del R. esercito, della R. marina e ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, al personale insegnante, a quello della magistratura ordinaria, della magistratura del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e a quello della R. avvocatura erariale contemplato nella tabella 1^a, allegata al R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231.

Per i personali suddetti sarà provveduto con appositi separati decreti.

Art. 8. Entro il 30 giugno 1923 i singoli Ministeri e tutte le Amministrazioni autonome dello Stato provvederanno alla revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nei ruoli del rispettivo personale posteriormente al mese di maggio 1915.

Con separati Nostri decreti saranno stabilite le norme per la detta revisione e per la eventuale dispensa del personale di cui al precedente comma.

Egualemente sarà provveduto per il personale avventizio e per il personale salariato dipendente da Amministrazioni dello Stato.

Art. 9. Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili al personale di ruolo dell'Amministrazione ferroviaria, per il quale sarà provveduto a parte con Nostro decreto da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro delle finanze.

Art. 10. È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto, il quale avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
OVIGLIO.

Visto, *Il guardasigilli*: OVIGLIO.

IMPOSTA PATRIMONIALE STRAORDINARIA PROGRESSIVA

MODIFICAZIONI

al Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 494

Regio decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78

CORREDATO

di tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari
dal medesimo richiamate

Prezzo L. 2,00

(N. 2411)

Avv. CARLO MELOGRANI

LEGISLAZIONE

SUI

LAVORI PUBBLICI

RACCOLTA COMPLETA

E

di tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari
che vi hanno attinenza

DECIMA EDIZIONE.

Rilegato in tela L. 40,00

(N. 2865)

Inq^{te} Leonida Natioli

Voltamantovana

Voltamantovana,

21 Maggio 1928

Caro Ivano -

Il Sig^r Bonfiglio Aurelio ti manda
un ricorso per la IV Sezione del Consiglio di
Stato - Io t'ho letto e affermo verità tutto
ciò che è esposto.

Il compenso liquidato dal Podestà è vera-
mente meschino e merita una riforma
ancor più generosa -

Io ti raccomando di appoggiarlo perché
il Bonfiglio fu un impiegato fedele e laborioso
anche durante la guerra con una paga miserrima.

Grazie e saluti cordialissimi -

Si anno da parecchio senza tue nuove, ti
attendiamo presto -

Ciao -

aff^{mo} Leonida

3 marzo (copia)

Pubblicato

29 dicembre 1927



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923

Roma — Giovedì, 7 giugno

Numero 133

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, via presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno	L. 65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	L. 120	80	60

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, cent. 50; nel Regno, cent. 75 - Arretrato: in Roma, cent. 50; nel Regno, cent. 75; all'Estero, cent. 90.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunge sempre la taxa a carico di costazioni cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegata N) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 1154, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1154.

Inserzioni.

Annunci giudiziari L. 0.60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi > 0.90 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali. Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su carta da bollo da Lire DUE ed accompagnati da un deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale presso il MINISTERO DELLE FINANZE.

AVVISO

Gli uffici della "Gazzetta ufficiale" sono stati trasferiti dal Ministero dell'interno a quello delle finanze.

Pertanto, tutte le richieste per inserzioni, abbonamenti, ecc., debbono essere, d'ora innanzi, dirette esclusivamente all'Amministrazione della "Gazzetta ufficiale", presso il Ministero delle finanze - Provveditorato Generale dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1076, che approva le norme per la gestione delle Grotte Erariali di Postumia, in provincia di Trieste.

REGIO DECRETO 13 maggio 1923, n. 1148, che approva le norme per l'applicazione delle disposizioni della legge n. 814 dell'11 giugno 1922 circa l'ammissione nel Corpo di Commissariato militare marittimo.

REGIO DECRETO 10 maggio 1923, n. 1151, che approva il regolamento per la concessione ai privati del servizio delle cassette per la distribuzione delle corrispondenze.

REGIO DECRETO 13 maggio 1923, n. 1166, relativo all'esonero ed al trattamento di quiescenza del personale insegnante dei Regi Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1170, che autorizza una 1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese imprevedute iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1922-1923.

REGIO DECRETO 27 maggio 1923, n. 1176, che fissa la pianta organica dei funzionari della pubblica sicurezza e la concessione di in emittà speciali.

REGIO DECRETO 27 maggio 1923, n. 1177, che stabilisce la revisione delle tabelle e dei regolamenti organici del personale delle Province, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

REGIO DECRETO 27 maggio 1923, n. 1178, che modifica l'art. 7 del R. Decreto 8 febbraio 1923, n. 578, relativo alla concessione ad agenzie private di corrieri, commissari e speditori della facoltà di eseguire per conto di terzi il trasporto e la distribuzione dei pacchi.

REGIO DECRETO 6 giugno 1923, n. 1185, che scioglie il Consiglio di amministrazione dello Stabilimento poligrafico per la Amministrazione della guerra.

RETTIFICA.

RELAZIONI E REGI DECRETI per lo scioglimento del Consiglio provinciale di Caltanissetta e per la proroga dei poteri dei Regi commissari straordinari di Terracina (Roma) e San Costantino Calabro (Caltanaro).

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero degli affari esteri: Disposizioni nel personale dipendente - Ministero dell'interno: Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 15 dal 9 al 15 aprile 1923 - Concorsi.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1076, che approva le norme per la gestione delle Grotte Erariali di Postumia, in provincia di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'Agricoltura, di concerto con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti norme per la gestione delle Grotte Erariali di Postumia, in provincia di Trieste:

a) La gestione delle Grotte di Postumia è unita a quella della miniera erariale di Idria — tenuta dal Ministero dell'Agricoltura (Ispettorato Centrale delle Miniere) — ed è esercitata mediante il R. Commissario della detta miniera ed un amministratore locale, con la assistenza della Commissione, nominata col Decreto 16 dicembre 1922 del Ministro per l'Agricoltura, di concerto con quello delle Finanze.

b) La detta Commissione — che assume la denominazione e le funzioni di Commissione tecnica di vigilanza — ha sede a Trieste, presso il R. Commissario della Miniera erariale di Idria, ed ha il compito di promuovere la valorizzazione delle Grotte, tanto sotto l'aspetto scientifico e industriale, quanto sotto quello artistico e turistico, proponendo tutto ciò che reputi opportuno per la migliore esecuzione dei provvedimenti al riguardo.

c) L'Amministratore locale delle Grotte è nominato a scelta fra gli studiosi specialisti di speleologia, con provvedimento del Ministro per l'Agricoltura, sentita la Commissione tecnica di vigilanza.

La nomina, durante il primo biennio, avrà carattere di semplice incarico, a titolo di esperimento, e potrà quindi essere revocata in qualsiasi momento, a giudizio discrezionale del Ministro per l'Agricoltura. Scaduto il biennio, la nomina si intenderà confermata di quinquennio in quinquennio, sempre quando il Ministro per l'Agricoltura non ne disponga, con suo Decreto, la revoca, almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio.

d) Gli assegni e le retribuzioni dell'Amministratore locale sono stabilite con Decreto del Ministro di Agricoltura, di concerto con quello per le Finanze, su parere della Commissione tecnica di vigilanza.

A tutti gli effetti disciplinari l'Amministratore è soggetto alle norme e alle sanzioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

e) I proventi della gestione affluiranno al bilancio dell'entrata dello Stato e le relative spese saranno imputate ad appositi capitoli del bilancio della spesa, insieme con quelle relative alla gestione propria della miniera.

Art. 2.

I Ministri proponenti sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti ed andrà in vigore a datare dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DE CAPITANI D'ARZAGO.

DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 13 maggio 1923, n. 1148, che approva le norme per l'applicazione delle disposizioni della legge n. 814 dell'11 giugno 1922, circa l'ammissione nel Corpo di Commissariato militare marittimo.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei Corpi militari della R. marina, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto 4 settembre 1898, n. 444, che approva il regolamento per l'applicazione della legge predetta, ed i successivi decreti che lo modificano;

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, circa l'ordinamento dei Corpi militari della R. marina, e particolarmente l'articolo 12;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, che regola il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della R. marina in servizio attivo permanente;

Vista la legge 11 giugno 1922, n. 814, per la conversione del predetto Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato all'unanimità parere favorevole;

Sulla proposta del Nostro Ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse norme firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro della marina, per l'applicazione delle disposizioni della legge 11 giugno 1922, n. 814, concernenti il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo e l'avanzamento al grado di maggiore nel Corpo stesso.

Art. 2.

Le istruzioni ed i programmi di esame concernenti i concorsi per il reclutamento e l'avanzamento, di cui al precedente art. 1, saranno stabiliti con decreto del Ministro della marina.

Art. 3.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

di Stato, sia inserito sulla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

NORME per il reclutamento nel corpo di commissariato militare marittimo e per l'avanzamento, per concorso, al grado di maggiore nel corpo stesso.

Art. 1.

Per essere ammessi al concorso per la nomina a tenente nel corpo di commissariato militare marittimo, oltre al soddisfare alle condizioni generiche stabilite dall'art. 12 della legge 29 giugno 1913, n. 797, ed al possedere i titoli di studio richiesti dall'art. 4 della legge 11 giugno 1922, n. 814, occorre non avere oltrepassato il 25° anno di età alla data stabilita per l'inizio del concorso e risultare di ottima condotta pubblica e privata.

Art. 2.

Gli esami di concorso per la nomina a tenente commissario consisteranno di prove scritte e di prove orali e rifletteranno le seguenti materie:

Lingua e letteratura italiana — Lingua e letteratura francese — Elementi di fisica e di chimica — Diritto amministrativo — Diritto commerciale e marittimo — Amministrazione e contabilità di Stato — Economia politica.

Sono facoltative prove su una o più lingue estere, esclusa la francese, obbligatoria per tutti: per ogni lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente dal candidato, si aggiungerà un'unità al punto medio complessivo degli esami espresso in ventesimi.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso per la nomina a sottotenente commissario, oltre al soddisfare alle condizioni generiche che sono stabilite dall'art. 12 della legge 29 giugno 1913, n. 797, per la nomina a l'ufficiale subalterno, ed al possedere i titoli di studio richiesti dall'art. 4, 5° capoverso, della legge 11 giugno 1922, numero 814, occorre non avere oltrepassato il 25° anno di età alla data stabilita per l'inizio del concorso, e risultare di ottima condotta pubblica e privata.

Art. 4.

Gli esami di concorso per la nomina a sottotenente commissario consisteranno di prove scritte e di prove orali e rifletteranno le seguenti materie:

Lingua e letteratura italiana — Lingua francese — Elementi di ragioneria e aritmetica commerciale — Elementi di diritto costituzionale, civile e commerciale — Amministrazione e contabilità di Stato — Elementi di economia politica.

Sono facoltative prove su una o più lingue estere, esclusa la francese, obbligatoria per tutti: per ogni lingua che a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente dal candidato si aggiungerà un'unità al punto medio complessivo degli esami espresso in ventesimi.

Art. 5.

Gli esami di concorso per l'avanzamento a maggiore commissario consisteranno di prove scritte e orali, e rifletteranno le seguenti materie:

Cenni storici sugli ordinamenti amministrativi della R. ma-

rina — Leggi e regolamenti per l'amministrazione e contabilità dei Corpi delle navi, degli Istituti e degli stabilimenti militari marittimi — Tecnologia, con speciale riguardo ai servizi di commissariato.

Sono facoltative prove su una o più lingue estere; per ogni lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente dal candidato, si aggiungerà un'unità al punto medio complessivo degli esami espresso in ventesimi.

Roma, 13 maggio 1923.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della marina

THAON DI REVEL.

Regio decreto 10 maggio 1923, n. 1151, che approva il regolamento per la concessione ai privati del servizio delle caselle per la distribuzione delle corrispondenze.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 328 dell'8 febbraio 1923, che autorizza la concessione ai privati del servizio delle caselle per la distribuzione della corrispondenza;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unico regolamento per la concessione ai privati del servizio delle caselle per la distribuzione delle corrispondenze, firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi.

Art. 2.

Il detto regolamento avrà effetto dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARO.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

REGOLAMENTO

di esecuzione del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 328

Concessione del servizio privato di casella

Art. 1.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha facoltà di concedere ad Enti ed a privati, che ne facciano domanda, l'esercizio del servizio delle caselle per la distribuzione della corrispondenza, con l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento e dal capitolato speciale d'oneri.

Le concessioni sono autorizzate con decreto del Ministro da

registrarsi alla Corte dei conti, e non potranno, in nessun caso, essere dai concessionari cedute a terzi.

Indirizzi

Art. 2.

Le corrispondenze da trasmettere ai casellari privati potranno essere indirizzate o ai singoli destinatari, facendo seguire il nome e cognome di questi dalla indicazione del concessionario e dal numero della casella; oppure direttamente ai concessionari con la semplice aggiunta del numero della casella. In questo secondo caso il concessionario è considerato, a tutti gli effetti, quale « destinatario » della corrispondenza.

Le corrispondenze che portassero, in luogo delle anzidette indicazioni, quella del domicilio del destinatario, saranno recapitate al domicilio stesso.

Potrà tuttavia l'Amministrazione postale consentire, ove l'interessato ne faccia esplicita richiesta per iscritto, che la distribuzione, anche in questo caso, si faccia presso il casellario privato.

Limitazione al noleggio delle caselle

Art. 3.

I concessionari non potranno noleggiare caselle ad utenti che non abbiano compiuto il 18° anno di età. Nei casi dubbi dovranno esigere il certificato di nascita del richiedente, od una attestazione scritta di persona *fac digna* comprovante che il richiedente stesso ha compiuto l'età prescritta.

Il certificato o l'attestazione dovranno essere conservati in atti ed esibiti a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione postale, o dell'autorità di pubblica sicurezza.

Nolo delle caselle — Deposito di garanzia

Art. 4.

Il prezzo del noleggio delle caselle sarà stabilito dal concessionario, senza però che esso possa essere inferiore a quello stabilito dall'Amministrazione postale per l'identico servizio da essa direttamente gestito.

Per le case chiuse il concessionario dovrà inoltre esigere dall'abbonato un deposito di garanzia anticipato di importo non inferiore, in qualsiasi momento, a quello fissato dall'Amministrazione postale per il proprio servizio di caselle chiuse.

Agli effetti della determinazione del prezzo del noleggio delle caselle chiuse, saranno considerate rispettivamente caselle piccole e medie le caselle che non raggiungono le proporzioni di quelle medie e grandi gestite dall'Amministrazione postale; grandi tutte le altre.

Durante la concessione, il concessionario potrà variare, previa partecipazione all'Amministrazione postale, il prezzo del noleggio e la misura del deposito di garanzia; purchè l'uno o l'altro non s'ano ridotti ad importo inferiore a quello fissato, in qualsiasi momento, dall'Amministrazione postale per il proprio servizio.

Rapporti tra concessionari ed utenti

Art. 5.

L'Amministrazione postale rimarrà estranea ai rapporti intercedenti fra il concessionario e i suoi abbonati; per quanto riguarda la riscossione delle quote di abbonamento.

Qualora il concessionario affitti le caselle a credito, o non curi di far cessare l'uso delle caselle agli abbonati non in regola coi pagamenti, sarà tenuto a corrispondere egualmente all'Amministrazione delle poste il canone di cui all'articolo seguente, come

se gli abbonati avessero regolarmente soddisfatto il loro debito.

Misura del canone

Art. 6.

Il canone sarà computato in ragione di almeno il 50% del nolo che sarebbe dovuto dall'abbonato per analoga casella (aperta o chiusa) gestita direttamente dall'Amministrazione postale.

Detto canone dovrà essere corrisposto anche per quegli abbonati, le cui corrispondenze, anzichè nominativamente, siano dirette al concessionario con l'indicazione del numero della casella: pure dovendosi per esse, a norma dell'art. 2 del presente regolamento, considerare il concessionario a tutti gli effetti quale destinatario.

È vietato di far usufruire di una casella chiusa a più di un abbonato. Agli effetti del prezzo del noleggio, e del canone conseguente, il medesimo divieto vale anche per le caselle aperte; per cui, qualora una casella aperta debba materialmente servire a più abbonati, il prezzo del noleggio ed il canone relativo saranno stabiliti come se ciascun abbonato usufruisse di una casella a sè.

Pagamento del canone.

Art. 7.

Il pagamento del canone complessivo dovuto per il noleggio delle caselle sarà eseguito mensilmente, non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello cui il pagamento si riferisce.

Domande di concessione

Art. 8.

Le domande per la concessione del servizio privato di casella debbono essere rivolte al Ministero delle poste e dei telegrafi, per il tramite della Direzione delle poste della Provincia, ove dovrà esercitarsi la concessione.

Le domande debbono contenere l'indicazione delle località in cui sarà collocato il casellario, dei quantitativi delle caselle per le quali è chiesta la concessione, della qualità delle caselle (se aperte o chiuse), delle dimensioni di essere agli effetti dell'art. 4 del presente regolamento, del prezzo del noleggio e della entità del deposito di garanzia stabilito.

Documenti da allegare alle domande di concessione

Art. 9.

Le domande di concessione debbono essere corredate dai seguenti documenti:

- a) atto di nascita;
- b) estratto del casellario giudiziario;
- c) certificato di buona condotta;
- d) certificato della locale Camera di commercio, attestante la idoneità del richiedente ad esercitare il servizio.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della domanda.

Gli Enti che aspirano alla concessione, dovranno presentare soltanto, qualora il Ministero delle Poste lo richieda, il documento di cui alla lettera d).

La concessione non potrà essere autorizzata a minorenni od a persone di dubbia moralità, o che non offrano le dovute garanzie di serietà e di solvibilità; nè potrà essere consentito l'esercizio di casellari in locali malsicuri o inadatti o non decenti.

Cauzione

Art. 10.

Ove la domanda venga accolta, il richiedente deve costituire in numerario, od in titoli valutati alla pari, una cauzione non inferiore al doppio del canone mensile, da computarsi, con le norme di cui al n. 6 del presente regolamento, in base al numero, alla qualità ed alle dimensioni delle caselle richieste nella domanda.

In caso di ampliamento del casellario, la cauzione dovrà essere congruamente aumentata.

L'Amministrazione delle poste darà l'autorizzazione allo svincolo della cauzione non appena venga a cessare l'esercizio privato e sempre quando s'ano stati osservati tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e non esistano pendenze di qualsiasi genere.

Numero delle concessioni — Zone d'influenza

Art. 11

Il numero delle concessioni, nelle città che superino, secondo i dati dell'ultimo censimento, i cinquantamila abitanti, è limitato normalmente ad una ogni cinquantamila abitanti; però l'Amministrazione postale si riserva di elevare tale numero, quando lo ritenga opportuno.

Nel decreto di autorizzazione potrà essere, inoltre, a giudizio del Ministero delle poste, e su domanda dell'interessato, determinata una zona, entro la quale l'Amministrazione delle poste si obblighi a non dare altre analoghe concessioni.

Le concessioni, però, accordate o da accordarsi a coloro che esercitano o eserciteranno il servizio di casella come sussidiario dell'industria gestita in linea principale (imprese di pubblicità, alberghi diurni, ecc.) non saranno comprese nelle limitazioni di cui al presente articolo.

Parimenti non saranno comprese nelle limitazioni di cui sopra le concessioni che saranno accordate a coloro che all'atto della andata in vigore del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 328, già esercitavano per proprio conto il servizio privato di casella, e che, a norma del decreto stesso, si siano sottoposti, nel termine stabilito, alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Preferenza a scelta nelle concessioni

Art. 12.

Nel caso che le domande presentate superino la disponibilità a norma dell'articolo precedente, la preferenza sarà accordata alle cooperative costituite fra mutilati di guerra od ex combattenti.

Le imprese, di cui al penultimo capoverso dell'articolo precedente, saranno sempre e in ogni caso considerate fuori concorso.

Ogni qualvolta occorra procedere ad una scelta, questa sarà decisa inappellabilmente dall'Amministrazione postale udito il parere della locale Camera di commercio.

Durata e rinnovazione delle concessioni

Art. 13.

Nel capitolato speciale d'onori saranno stabiliti la data dell'inizio della concessione ed il termine della concessione stessa, termine che non potrà essere inferiore a tre anni nè superiore ai cinque, le modalità della concessione, e le penalità per i casi di inadempienza.

Sette mesi prima della scadenza del termine fissato per l'esercizio della concessione, potrà essere domandata la rinnovazione

In questo caso il concessionario, che abbia lodevolmente disimpegnato il servizio, avrà diritto a continuarlo con preferenza su altri concorrenti.

Revoca e decadenza delle concessioni

Art. 14.

Ferme le comminatorie stabilite nel capitolato d'onori, la concessione è revocata di diritto:

a) quando il concessionario incorra in qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la Patria o contro il potere dello Stato, o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa, appropriazione indebita, bancarotta semplice o fraudolenta;

b) quando il concessionario incorra in qualsiasi condanna che porti seco la interdizione dai pubblici uffici, o la vigilanza speciale della pubblica sicurezza;

c) quando il concessionario sia legalmente dichiarato fallito;

d) quando per due mesi consecutivi il concessionario non abbia versato il canone dovuto all'Amministrazione.

La revoca può anche aver luogo quando il concessionario sia incorso in qualche disservizio che, a giudizio dell'Amministrazione, sia di tale gravità da richiedere siffatto provvedimento.

La concessione s'intende decaduta quando trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione il concessionario non abbia ancora iniziato il servizio.

Inammissibilità di azioni per il risarcimento di danni

Art. 15.

La revoca della concessione, per qualsiasi motivo avvenga, non conferisce al concessionario alcun diritto a risarcimento di danni.

Contro il decreto di revoca della concessione, non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Obblighi del concessionario e dei suoi dipendenti

Art. 16.

Il concessionario e i suoi dipendenti sono soggetti agli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e sono altresì considerati, agli effetti dell'art. 162 del codice penale, come addetti al servizio delle poste e dei telegrafi.

Sorveglianza

Art. 17.

Il servizio privato di casella è posto sotto il diretto controllo dell'Amministrazione postale, i cui incaricati hanno facoltà di adire in qualsiasi momento nell'interno dei locali adibiti a casellari privati, per controllarne il funzionamento; per esaminarne gli atti, i documenti e i registri, che dovranno esser messi a loro disposizione, per eseguire indagini, inchieste e verifiche, e per compiere qualsiasi atto inteso ad accertare la regolarità del servizio.

Modificazione di norme vigenti

Art. 18.

Spetta all'Amministrazione postale di recare a conoscenza del concessionario qualsiasi innovazione al servizio statale di casella, nonché ogni eventuale modificazione di tariffe. È obbligo del concessionario di uniformarsi immediatamente alle nuove disposizioni, in quanto lo richieda il presente regolamento.

Viso, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro delle poste e dei telegrafi

COLONNA DI CESARO

Regio decreto 13 maggio 1923, n. 1166, relativo all'esercizio ed al trattamento di quiescenza del personale insegnante dei Regi Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con il Ministro delle finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli insegnanti dei ruoli dei RR. Istituti di belle arti di musica e di arte drammatica, che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 1923 quaranta anni di servizio e sessantacinque di età saranno collocati a riposo.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato, fino al 31 dicembre 1923, a dispensare dal servizio, udito il Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, integrato a norma dell'art. 5 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1726, gli insegnanti dei ruoli dei RR. Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica che non siano riconosciuti abili al servizio per motivi di salute o per incapacità e quelli che diauo scarso rendimento di lavoro.

Art. 3.

Attuati i collocamenti a riposo o le dispense dal servizio di cui ai precedenti articoli, qualora gli insegnanti in servizio nei ruoli dei Regi Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica risultino ancora in eccedenza rispetto al numero che verrà fissato con le nuove tabelle organiche per i diversi gradi e materie nei singoli ruoli, il Governo del Re dispenserà dal servizio, udito il Consiglio di amministrazione del Ministero dell'istruzione pubblica integrato a norma dell'art. 5 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1726, nell'ordine seguente e nei gradi e materie in cui risulti la eccedenza, sino all'eliminazione dell'eccedenza stessa:

a) Gli insegnanti dei ruoli predetti che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 1923, quaranta anni di effettivo servizio, non computato il servizio militare;

b) Altri insegnanti, anche se non siano in possesso di requisiti di cui alla lettera a).

Tale dispensa sarà indipendente dal posto soppresso o dalla appartenenza dell'insegnante all'Istituto in cui si effettua la soppressione.

Tuttavia, nel caso di soppressione di posti di insegnante in determinati gradi, qualora vi siano posti va-

canti dello stesso grado o della stessa materia o di materia affine in grado inferiore, l'insegnante del posto soppresso o altro dello stesso grado potrà essere trasferito al posto vacante, nel primo caso, o, nel secondo caso, incaricato di esercitare le funzioni del grado inferiore, conservando il trattamento economico, l'anzianità ed il titolo attuale, fino a che per successive vacanze di posti possa rioccupare il posto del proprio grado.

Art. 4.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 3 del presente decreto, dell'art. 4, secondo comma del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1726, e dell'art. 46 del testo unico approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, si considerano identici e dello stesso grado i posti di insegnante che sono forniti di eguale stipendio e hanno per oggetto la stessa materia d'insegnamento o materie affini fra loro anche quando la denominazione del grado o della materia sia in tutto o in parte diversa.

Art. 5.

Contro i provvedimenti di collocamento a riposo e di dispensa è ammesso soltanto il ricorso alla Quarta sezione del Consiglio di Stato per incompetenza od eccesso di potere.

Art. 6.

Gli insegnanti collocati a riposo o dispensati dal servizio a norma dei precedenti articoli sono ammessi a liquidare la pensione che loro compete a termine delle disposizioni vigenti e inoltre sarà loro corrisposta una indennità pari a sei mesi di stipendio.

Coloro che abbiano meno di venti anni e più di cinque anni di servizio effettivo avranno diritto ad una indennità pari a un dodicesimo dello stipendio per ogni anno di servizio nei casi indicati nell'art. 2 del presente decreto, ad un ottavo dello stipendio, sempre per ogni anno di servizio, nel caso previsto dall'art. 3, lett. b).

A coloro che abbiano meno di cinque anni di servizio sarà corrisposta una indennità pari ad un mese di stipendio per ogni anno o frazione di anno di servizio, con un minimo non inferiore, in ogni caso, a due mensualità.

Le indennità di cui al presente articolo sostituiscono ad ogni effetto quelle stabilite dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e da qualsiasi altra legge; e saranno corrisposte immediatamente all'atto della dispensa dal servizio o del collocamento a riposo.

Gli insegnanti dispensati dal servizio i quali non abbiano un numero di anni di servizio sufficiente per il diritto a pensione e che intendano riscattare, a tale effetto, gli anni di studio o di servizio straordinario a norma della legge 21 agosto 1921, n. 1114, con la quale

fu convertito in legge il R. decreto 23 ottobre 1919, numero 1970, dovranno presentare apposita domanda entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento di dispensa.

Qualora, prima della presentazione della domanda di riscatto, avessero riscosso la indennità di cui al 2° comma del presente articolo, dovranno, sotto pena di decadenza dal diritto di riscatto, restituire la differenza fra l'ammontare di tale indennità e di quella contemplata nel 1° comma.

Art. 7.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1170, che autorizza una 1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1922-1923.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Vista la legge 22 giugno 1874, n. 1962, sulla contabilità dell'Amministrazione del Fondo per il culto;

Visto che il fondo di riserva per le spese impreviste iscritto in L. 100.000 nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1922-1923 è disponibile per l'intero importo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. n. 49 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1922-1923, è autorizzata una prima prelevazione nella somma di lire diecimila (L. 10.000) da portarsi in aumento al cap. n. 7 (Spese di ufficio po-

stali e telegrafiche) per lire seimila, e al cap. n. 8 (Spese di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione) per lire quattromila dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1176, che fissa la pianta organica dei funzionari della pubblica sicurezza e la concessione di indennità speciali.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 14 agosto 1919, n. 1442, sul personale di P. S.

Visto il R. D. 2 maggio 1920, n. 573;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per la concessione dei pieni poteri al Governo del Re;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'organico degli ufficiali di P. S. è il seguente:

Ispettori generali e questori n. 81.

Vice questori n. 50.

Commissari n. 520.

Commissari aggiunti n. 433.

Vice commissari n. 567.

Art. 2.

Il Ministro dell'interno è autorizzato ad addivenire alle nomine dei questori, vice questori, commissari e commissari aggiunti entro i limiti dell'organico stabilito dal presente decreto.

Art. 3.

La promozione al grado di vice questore è fatta per merito comparativo tra i commissari che abbiano almeno quattro anni di anzianità di grado e saranno dichiarati idonei dal Consiglio d'amministrazione.

La promozione al grado di questore è fatta per merito comparativo tra i vice questori che saranno dichiarati idonei al grado superiore dal Consiglio d'amministrazione.

Nella prima attuazione del presente decreto il Consiglio di amministrazione procederà alla designazione dei questori scegliendoli fra quelli già dichiarati idonei alle funzioni di vice questori.

L'art. 4 del R. D. 14 agosto 1919, n. 1442, è abrogato.

Art. 4.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti di commissario aggiunto saranno conferiti:

a) ai vice commissari che già godono del trattamento economico stabilito per il grado di commissario aggiunto;

b) ai vice commissari che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera b) dell'art. 18 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, siano, con graduatoria di merito comparativo, riconosciuti in possesso dei necessari requisiti di idoneità e capacità dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Ai funzionari di P. S. è corrisposta una indennità annua di servizio nella misura di:

- L. 3000 agli ispettori generali e questori;
- L. 2800 ai vice questori;
- L. 2200 ai commissari;
- L. 1800 ai commissari aggiunti;
- L. 1500 ai vice commissari.

Art. 6.

Ai funzionari di P. S. è corrisposta una indennità mensile di sede nella misura seguente:

	Nei centri con più di 250.000 abitanti	Nei centri minori
Ispettori generali e questori	L. 400	L. 250
Vice questori	L. 250	L. 200
Commissari	L. 200	L. 150
Commissari aggiunti	L. 150	L. 120
Vice commissari	L. 120	L. 100

Fermo restando il disposto dell'art. 14 del R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442 sono abrogati gli articoli 12 e 13 del R. decreto stesso.

Art. 7.

I funzionari di P. S. hanno diritto al libero transito sulle tramvie urbane.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto: il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1177, che stabilisce la revisione delle tabelle e dei regolamenti organici del personale delle Province, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del R. con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto le Amministrazioni delle Province, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, dovranno procedere alla revisione delle tabelle e dei regolamenti organici del personale allo scopo di:

a) ridurre il numero dei posti ed il personale, comunque nominato ed inquadrato, compreso il personale sanitario ed i maestri elementari per i Comuni che abbiano conservato la diretta amministrazione delle scuole, nonché gli stipendi, i salari e gli assegni di qualsiasi specie, in relazione alle condizioni finanziarie dell'Ente, alle esigenze dei servizi ed alla importanza delle attribuzioni affidate al personale stesso;

b) riformare le norme relative al trattamento di riposo per ridurre questo nei limiti stabiliti per gli impiegati governativi, intendendosi annullati, anche per le istituzioni pubbliche di beneficenza, i regolamenti posteriori all'entrata in vigore del R. decreto 19 settembre 1899, n. 394, nelle parti che contravvengono al divieto fatto dall'art. 65, lettera D, del decreto stesso (ora art. 91, lettera G, del regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1914, n. 297);

Art. 2.

Nello stesso termine le Amministrazioni anzidette dovranno procedere alle dispense dal servizio del personale avventizio e di quello regolarmente nominato a posti di ruolo, che si trovi tuttora nel periodo di prova, e indi di quello che ha conseguito la stabilità, quando il personale medesimo, in seguito alla revisione di cui sopra, risulti in eccedenza al numero dei posti fissato dalle nuove tabelle organiche. Per tali dispense si osserveranno, in quanto siano applicabili, le norme stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 4 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, e le persone appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 3 del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, saranno preferite per il mantenimento in servizio, salvo le eccezioni nell'articolo stesso previste.

L'applicazione delle norme precedenti avrà luogo

nonostante qualsiasi contraria disposizione di legge, di regolamenti generali o speciali o di capitoli.

Nel caso di inadempimento da parte delle dette Amministrazioni, si sostituirà ad esse il prefetto, il quale, sentito l'intendente di finanza, dovrà compiere la revisione di cui trattasi e disporre le relative dispense entro tre mesi dalla scadenza del termine indicato nel primo comma.

Art. 3.

Gli impiegati, agenti e salariati, dispensati dal servizio a termini dell'articolo precedente, saranno ammessi a liquidare la pensione od indennità loro spettante a termini di legge, o dei regolamenti organici, fermo il disposto della lettera B dell'art. 4. Sarà inoltre corrisposta loro, a carico dell'Ente, una indennità la cui misura sarà fissata dalle rispettive Amministrazioni, ma che non potrà in nessun caso essere superiore a sei né inferiore a due mensilità dell'ultimo stipendio.

Art. 4.

Contro i provvedimenti di cui al presente decreto è ammesso ricorso soltanto per legittimità alla IV sezione del Consiglio di Stato od in via straordinaria al Re, esclusa qualsiasi azione giudiziaria.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto: Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1173, che modifica l'art. 7 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578, relativo alla concessione ad agenzie private di corrieri, commissionari e spedizionieri della facoltà di eseguire per conto di terzi il trasporto e la distribuzione dei pacchi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 7 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro delle poste e dei telegrafi fisserà nel decreto di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4 la data dell'entrata in vigore del presente decreto »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 6 giugno 1923, n. 1180, che scioglie il Consiglio di Amministrazione dello Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 25 agosto 1919, n. 1859, convertito in legge il 18 giugno 1922, n. 1012, che costituisce in Roma un Ente autonomo denominato Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione della guerra, e ne approva il regolamento relativo;

Ritenuta la necessità di procedere alla modificazione dell'ordinamento dello Stabilimento predetto e di più opportunamente determinarne lo scopo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dello Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione della guerra è sciolto.

Art. 2.

Tutte le attribuzioni ad esso spettanti sono temporaneamente affidate ad un Commissario straordinario, il quale inoltre ha il compito di proporre le modifiche allo statuto.

Art. 3.

E' nominato commissario straordinario il signor Domenico Bartolini Provveditore generale dello Stato.

Art. 4.

Con successivo R. decreto saranno stabilite le nuove

norme per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente in parola.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE STEFANI —
TEOFILO ROSSI.

Visto: Il Guardasigilli: OVIGLIO.

RETTIFICA

Nel R. decreto 29 marzo 1923, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 27 aprile p. p. n. 99, che determina la lezione ufficiale dei nomi dei Comuni e di altre località dei territori annessi sono incorsi alcuni errori di stampa, i quali si rettificano in conformità della tabella che segue:

LEZIONE ERRATA	LEZIONE CORRETTA
riportata nella <i>Gazzetta</i>	in conformità del testo originale

Nomi dei Comuni.

pag. 3334 n. 16 - Storie	Stòrie
> 3335 n. 63 - Vartèneglio	Vertenèglio
> 3335 n. 170 - Lokovec	Lokovez
> 3337 n. 221 - Villese	Villesse
> 3337 n. 228 - Dolegna nel Collio	Dolegna del Collio

Nomi delle frazioni comunali.

pag. 3339 n. 41 - Preval	Prevài
	Raccolico
	Salecce Castelvecchio

pag. 3339 n. 47 - Scoffie	Scoffe
> 3340 n. 71 - Craizerberg	Craizerbreg
> 3340 n. 74 - Vlacovo	Vlacovo
> 3340 n. 78 - Roveria	Roveria
> 3341 n. 86 - Val Santamarina	Val Santamarina
> 3341 n. 141 - Piedicolle	Piedicolle
	Porsena

Rutte di Gracova

> 3342 n. 130 - Idresca di Dole	Idresca di Dole
> 3343 n. 171 - Campolongo di Vipacco	Campolongo di Vipacco
	Duple
> 3344 n. 246 - San Martino in Terzo	San Martino di Terzo
> 3344 n. 250 - Hinterschloss	Hinterschloss
> 3344 n. 251 - Pflitschl	Pflitschl

Inoltre il n. 116 (pag. 334) deve essere rettificato in 115; il numero 119 deve essere rettificato in 116, al quale deve far seguito il n. 117 che, invece, erroneamente precede.

Nomi degli uffici postelegrafonici.

pag. 3345 - Ossero	Ossero
> 3346 - Valvociana	Valvolciana
> 3346 - Ville d'Icici	Ville d'Icici

Nomi delle fermate sulle linee automobili ecc.

pag. 3346 n. 1 - Bigliana	Bigliana
n. 6 - Valvociana	Valvolciana
> 3347 n. 20 - Campodistria San-Antonio	Capodistria San Antonio
n. 20 - Ossero	Ossero

Scioglimenti di Consiglio provinciale e proroga di poteri

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Caltanissetta.

SIRE!

L'Amministrazione provinciale di Caltanissetta, che fin dallo inizio si era trovata in difficili condizioni di funzionamento per gli insanabili contrasti fra i vari raggruppamenti di consiglieri, in seguito a nuovi dissensi, che determinarono le dimissioni di alcuni componenti l'esigua maggioranza, ed alla constatata impossibilità di sostituire la Deputazione provinciale dimissionaria per la persistente deserzione delle riunioni consiliari all'uopo indette, ha dovuto essere affidata ad un commissario prefettizio che assicurasse la continuità dei servizi.

Tale situazione, sulla quale ha notevolmente influito l'affermarsi delle nuove correnti politiche nella Provincia, non offre possibilità di soluzione perchè mentre nessuno dei vari gruppi consiliari ha forza sufficiente per assumere da solo la direzione della amministrazione, i tentativi fatti per giungere ad un'Amministrazione di coalizione sono risultati infruttuosi.

E poichè il disagio determinato da tale stato di cose non può essere prolungato senza danno dell'azienda e senza pericolo di ripercussioni sull'ordine pubblico, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio provinciale con la conseguente nomina della Commissione straordinaria di cui all'art. 324 della vigente legge comunale e provinciale.

Al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Caltanissetta è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria, incaricata ai termini di legge, della amministrazione provvisoria di detta Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati, oltre al vice prefetto, presidente, i signori:

- 1° Rovello Ignazio di Vincenzo;
- 2° Sava dott. Francesco fu Emanuele;
- 3° La Paglia dott. Costantino fu Giuseppe;
- 4° Inzalago cav. Filippo fu Tommaso.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 17 maggio 1923 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Terracina, provincia di Roma.

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio Commissario del comune di Terracina per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

Veduto il Nostro decreto, in data dell'8 febbraio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Terracina, in provincia di Roma;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Terracina, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 maggio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di San Costantino Calabro (Catanzaro).

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo

schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di San Costantino, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri:

Veduto il Nostro decreto in data del 21 gennaio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di San Costantino Calabro, in provincia di Catanzaro;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonché il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ed approvato con decreto Luogotenenziale 18 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Costantino Calabro è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Disposizioni nel personale dipendente:

Commissariato generale dell'emigrazione.

Con Decreto Ministeriale del 14 febbraio 1923

Montalbano cav. uff. Giuseppe — Graziaperis comm. Augusto, archivisti, col titolo di archivista capo, assegnato lo stipendio di L. 10.100 a decorrere dal 1° aprile 1922.

Collari cav. Arturo, archivista, assegnato lo stipendio di L. 7800 dal 1° aprile 1922.

Ferrero cav. Antonio — Rebecca cav. Domenico — De Rosa cav. Giuseppe, archivisti, assegnato lo stipendio di L. 7000 oltre L. 205 di assegno personale, dal 1° aprile 1922; dal 1° luglio detto anno assegnato lo stipendio di L. 7800.

Farneggiani cav. Tancredi, archivista, assegnato lo stipendio di L. 7800 dal 1° aprile 1922, e di L. 8400 dal 1° luglio del detto anno.

Vitelli cav. Raffaele, archivista, assegnato lo stipendio di L. 7000 oltre L. 205 di assegno personale, a decorrere dal 1° aprile 1922.

Picarelli Adamo, archivista, assegnato lo stipendio di L. 7000 dal 1° aprile 1922 e di L. 7800 dal 1° luglio detto anno.

Menchetti Alessio, commesso, assegnato lo stipendio di L. 6400, a decorrere dal 1° aprile 1922.

Palazzetti Angelo, commesso, assegnato lo stipendio di L. 6000, a decorrere dal 1° aprile 1922.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 15, dal 9 al 15 aprile 1923

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati			rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati
<i>Carbonchio ematico.</i>						<i>Segue Afta epizootica</i>					
Alessandria	Asti	—	1	—	1	Bologna	Bologna	18	1	30	13
Bari delle Puglie	Altamura	—	1	—	1	>	Imola	4	—	7	—
>	Bari	—	1	—	1	>	Vergato	1	—	1	—
Belluno	Belluno	—	1	—	1	Brescia	Breno	1	—	1	—
Brescia	Brescia	2	6	2	6	>	Brescia	8	1	13	4
Cagliari	Oristano	—	1	—	1	>	Chiari	5	1	6	1
Como	Como	—	1	—	1	>	Salò	3	1	4	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1	>	Verolanuova	5	—	6	—
Firenze	Firenze	—	1	—	1	Cagliari	Cagliari	1	—	3	—
Genova	Genova	—	1	—	1	Como	Como	18	—	42	1
Grosseto	Grosseto	—	1	—	1	>	Lecco	26	—	41	—
Lecco	Taranto	—	1	—	1	>	Varese	10	2	13	3
Man'ova	Mantova	—	1	—	1	Cremona (a)	Casalnuovo	6	3	8	8
Novara	Biella	—	1	—	1	>	Crema	4	1	23	2
Pav'a	Mortara	—	1	—	1	>	Cremona	11	4	21	13
Torino	Torino	—	3	—	3	Cuneo	Alba	1	—	1	—
		2	23	2	23	>	Cuneo	1	—	2	—
						>	Mondovì	1	—	2	—
<i>Carbonchio sintomatico.</i>						Ferrara	Cento	3	—	6	4
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1	>	Ferrara	6	—	17	13
Modena	Modena	—	1	—	1	Firenze	Firenze	1	2	3	3
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1	Forlì	Cesena	2	—	6	2
		—	3	—	3	>	Forlì	2	—	6	1
						>	Rimini	1	—	3	1
<i>Afta epizootica.</i>						Genova	Genova	—	2	—	4
Alessandria	Acqui	2	1	5	1	Livorno	Livorno	1	—	4	—
>	Alessandria	2	1	4	2	Lucca	Lucca	5	1	11	7
>	Asti	—	1	—	1	Macerata	Macerata	2	—	2	—
>	Novi Ligure	1	2	1	2	Mantova	Mantova	18	6	34	20
>	Tortona	1	1	1	3	Massa e Carrara	Massa	—	2	—	4
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1	Milano	Abbiategrosso	2	1	2	2
Belluno (a)	Feltre	1	1	1	1	>	Lodi	2	6	2	9
Benevento	Benevento	—	1	—	1	>	Milano	—	4	—	4
Bergamo	Bergamo	6	3	10	5	Modena	Mirandola	8	—	31	6
>	Cisone	2	—	3	—	>	Modena	15	2	68	17
>	Treviglio	8	1	11	3						

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati			rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati
<i>Segue Afta epizootica.</i>						<i>Segue Afta epizootica.</i>					
Napoli	Napoli	—	1	—	4	Verona	Verona	17	4	24	4
Novara	Bielia	1	—	1	—	Vicenza	Vicenza	7	2	18	3
>	Novara	3	5	7	5			334	102	682	269
>	Vercelli	2	—	2	1	<i>Malattie infettive del s. lini</i>					
Padova	Padova	7	—	11	1	Ancona (a)	Ancona	—	1	—	3
Palermo	Corleone	1	—	1	—	Arezzo	Arezzo	3	—	8	6
Parma	Borgo San Donnino	2	3	5	9	Ascoli Piceno	Fermo	2	1	2	2
>	Parma	2	—	5	14	Avellino	S. Angelo del Lom.	1	—	3	—
Pavia	Mortara	3	2	10	5	Belluno (a)	Pieve di Cadore	1	—	1	—
>	Pavia	8	6	10	11	Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
>	Voghera	4	—	7	—	Firenze	Firenze	1	—	4	1
Perugia	Perugia	2	—	2	—	Genova	Chiavari	—	1	—	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	—	1	—	1	Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Piacenza	Florenzuola d'Arda	—	1	—	1	Macerata	Macerata	3	—	3	—
>	Piacenza	—	5	—	6	Modena	Modena	—	2	—	2
Pisa	Pisa	8	—	14	2	Perugia	Foligno	—	1	—	1
>	Volterra	5	—	10	—	>	Perugia	1	—	1	—
Ravenna	Lugo	—	1	—	1	>	Rieti	1	—	1	—
>	Ravenna	2	—	5	—	Pesaro e Urbino	Urbino	—	1	—	1
Reggio Calab. (a)	Reggio Calabria	1	—	3	—	Potenza	Matera	2	—	2	—
Reggio Emilia	Guastalla	2	2	2	4	>	Melfi	1	—	1	—
>	Reggio Emilia	6	8	16	20	Roma (a)	Roma	1	—	1	—
Roma (a)	Civitavecchia	1	—	1	—	>	Viterbo	3	—	3	—
>	Roma	3	—	11	—	Sienna	Montepulciano	1	—	1	—
>	Viterbo	1	—	1	—	>	Sienna	3	—	3	—
Rovigo	Adria	2	—	4	1	Teramo (a)	Teramo	1	—	1	—
>	Rovigo	10	—	15	1	Torino	Torino	—	1	—	1
Salerno	Campagna	—	1	—	1	Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
>	Sala Consilina	1	—	2	—			25	10	36	26
>	Salerno (a)	—	1	—	1	<i>Varicella ovina</i>					
Sondrio	Sondrio	3	—	4	—	Aquila degli Ab.	Aquila	4	—	13	—
Torino	Ivrea	1	—	3	—	>	Avezzano	8	—	19	—
>	Pinerolo	1	—	2	—	>	Sulmona	2	—	10	—
>	Torino	7	1	11	1	Bari delle Puglie	Altamura	1	—	4	—
Trapani (a)	Alesamo	—	1	—	1	>	Barietta	2	—	2	—
Treviso	Treviso	—	3	—	7	Campobasso	Larino	2	—	4	—
Udine	Udine	2	1	5	1	Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
Venezia	Chioggia	1	—	1	—			20	—	53	—
>	Venezia	4	—	4	—						

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati			rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati
<i>Morva</i>						<i>Rabbia</i>					
Avellino	Avellino	—	1	—	1	Alessandria	Asti	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	1	—	Ancona (a)	Ancona	—	5	—	6
Ravenna (b)	Faenza	1	—	1	—	Aquila degli Abr.	Sulmona	—	1	—	2
Roma (d)	Roma	1	—	1	—	Bari delle Pug. (b)	Bari	1	1	1	1
		3	1	3	1	>	Barletta	—	1	—	1
<i>Farioino criptococcico</i>						Benevento (b)	Benevento	—	1	—	1
Avellino	Artano di Puglia	1	—	2	—	Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
>	Avellino	2	—	2	—	>	Treviglio	—	3	—	4
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	—	Bologna	Bologna	—	1	—	3
>	Bari	3	—	3	—	Brescia	Breno	—	1	—	1
Benevento	Benevento	3	—	3	—	>	Brescia	—	2	—	3
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—	>	Chiari	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	1	4	3	Catania	Caltagirone	—	1	—	2
Caserta	Nola	—	2	—	2	Como	Como	—	1	—	1
Catania	Catania	1	—	5	—	>	Lecco	1	—	1	—
Girgenti	Bivona	1	—	2	—	>	Varese	—	5	—	8
>	Girgenti	2	—	4	—	Firenze	Firenze	—	1	—	1
Massa Carrara	Massa	1	—	1	—	Genova	Genova	—	2	—	2
Messina	Messina	1	—	4	—	Girgenti	Girgenti	1	—	2	—
Napoli	Casoria	5	—	14	1	>	Sciacca	1	—	1	—
>	Castellammare di S.	3	—	21	—	Lecco	Taranto	—	1	—	1
>	Napoli	2	—	32	1	Macerata	Macerata	2	—	9	—
>	Pozzuoli	2	—	5	—	Massa e Carrara	Massa	—	1	—	1
Palermo	Palermo	2	—	13	—	Milano	Gallarate	—	1	—	1
Potenza	Potenza	1	—	1	—	>	Monza	—	1	—	2
Salerno	Salerno	4	1	11	2	Napoli	Napoli	1	1	2	6
Siracusa	Siracusa	2	—	3	—	Novara	Novara	—	2	—	2
		33	4	132	9	Palermo	Palermo	1	—	6	—
<i>Colera nei polli.</i>						Perugia	Perugia	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	2	—	2	—	Ravenna	Lugo (b)	1	—	1	—
>	Isernia	—	1	—	1	>	Ravenna	—	1	—	—
>	Larino	2	—	2	—	Reggio Calabria (a)	Palmi	—	2	—	6
Macerata	Macerata	1	—	1	—	Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Palermo	Cefalù	1	—	1	—	Torino	Torino	—	1	—	1
Roma (a)	Roma	1	—	1	—	Udine	Udine	—	1	—	1
Sassari	Alghero	2	—	18	—	Verona	Verona	—	3	—	3
>	Sassari	1	1	10	5	Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		10	2	35	6			9	47	23	67
<i>Morbo ociale maligno</i>						Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—

Rogna.					
Aquila degli Ab.	Aquila	6	—	13	—
	Avezzano	6	—	39	—
	Citaducale	3	—	5	—
	Sulmona	7	—	8	—
Avellino	Ariano di Puglia	2	—	3	—
	Sant'Angelo dei L.	4	—	13	1
Bari delle Puglie	Altamura	2	—	2	—
	Barletta	2	1	2	1
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	2	—
Campobasso	Campobasso	—	1	—	4
Ferrara	Ferrara	1	—	1	—
Girgenti	Bivona	1	—	5	—
	Girgenti	1	—	2	—
Macerata	Camerino	1	—	1	—
Messina	Patti	1	—	1	—
Perugia	Foligno	1	—	8	—
Potenza	Matera	3	—	6	—
	Melfi	3	—	3	1
	Potenza	—	1	—	1
Roma (a)	Roma	4	—	4	—
	Velletri	1	—	1	—
	Viterbo	6	—	6	—
Salerno	Campagna	2	—	8	—
	Sala Consilina	1	—	5	—
Siena	Montepulciano	—	1	—	1
		59	4	138	9

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

Roma	Roma	1	—	3	—
------	------	---	---	---	---

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	15	25	25
Carbonchio sintomatico	3	3	3
Afta epizootica	46	436	951
Malattie infettive dei suini	19	35	56
Morva	4	4	4
Farcino criptococcico	15	43	141
Rabbia	28	56	90
Rogna	14	63	147
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	3
Vainolo ovino	4	20	53
Morbo contagioso maligno	1	1	1
Aborto epizootico	—	—	—
Tubercolosi bovina	—	—	—
Peste aviaria	—	—	—
Colera dei polli	5	13	41

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente, dal 2 all'8 aprile 1923

PROVINCIA	DISTRETTO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati
<i>Carbonchio ematico.</i>					
Pola	Pisino	2	—	2	—
Tries'e	Trieste	—	1	—	2
Zara	Zara	—	1	—	1
		2	2	2	3
<i>Carbonchio sintomatico.</i>					
Pola	Volosca	—	1	—	1
<i>Afta epizootica.</i>					
Pola	Lussino	—	1	—	1
Trento	Bolzano	1	1	1	1
	Cavalesse	1	1	1	1
	Cles	2	—	3	—
	Merano	1	1	1	1
Trieste	Monfalcone	—	1	—	1
	Trieste	—	1	—	3
		5	6	6	8
<i>Malattie infettive dei suini.</i>					
Pola	Capodistria	1	—	1	—
	Parento	2	—	2	—
	Pisino	—	2	—	2
Trento	Bolzano	1	1	1	3
	Cavalesse	1	—	1	—
		5	3	5	5
<i>Rabbia.</i>					
Trento	Borgo	—	1	—	1
<i>Rogna.</i>					
Trento	Cavalesse	—	1	—	2

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	3	4	5
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	3	11	14
Malattie infettive dei suini	2	8	10
Rabbia	1	1	1
Rogna	1	1	2
Colera dei polli	—	—	—

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il capo XIII del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, modificato con decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1957;

Vedute le proposte della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica;

DECRETA:

E' aperto il concorso a cinque assenti per perfezionarsi negli studi presso un Istituto estero di istruzione superiore, per l'anno accademico 1923-24, e da conferirsi uno per ciascuna delle Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di lettere e filosofia, di scienze fisiche, matematiche e naturali, e uno per le scuole di applicazione per gli ingegneri e politecnici.

L'importo di ciascun assegno sarà eguale a quello di perfezionamento all'interno, cioè di L. 6000, aumentato di un supplemento che non potrà essere minore di L. 3000 e non potrà essere maggiore di L. 8000.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in un'Università o in uno Istituto d'istruzione superiore dipendente da questo Ministero (compresi, per la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, i laureati in chimica e farmacia o in chimica industriale da non oltre quattro anni alla data del presente decreto).

Gli appartenenti alle nuove Province del Regno, che abbiano acquistato la cittadinanza italiana, sono ammessi a concorrere anche se laureati in Istituti esteri di istruzione superiore.

Sono ammessi a concorrere i laureati da oltre quattro anni ma da non oltre cinque anni alla data del presente decreto, i quali nel concorso del decorso anno siano stati dichiarati eleggibili con almeno 8 decimi dei punti di cui disponeva la Commissione.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 240, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore) non più tardi del 15 luglio 1923.

Ciascuna istanza dovrà essere corredata da una o più memorie stampate o manoscritte, ognuna delle quali in cinque copie, dai titoli conseguiti negli studi, da un regolare certificato comprovante la data dell'esame di laurea e da un elenco delle memorie e dei titoli presentati. Nell'istanza dovrà essere indicato con esattezza il domicilio del concorrente e la disciplina nella quale egli desidera di perfezionarsi.

Tale disciplina potrà essere liberamente scelta dal candidato, ma, a parità di merito tra due o più candidati, sarà data la preferenza al cultore delle seguenti discipline:

- a) Facoltà di giurisprudenza: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto internazionale, economia politica;
- b) Facoltà di medicina e chirurgia: fisiologia;
- c) Facoltà di lettere e filosofia: psicologia, filosofia;
- d) Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali: chimica fisica, chimica biologica;
- e) Scuole di applicazione per gli ingegneri o politecnici: costruzioni di macchine.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in plico separato: i pacchi o le cassette contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 maggio 1923.

Il ministro
GENTILE.

R. CONSERVATORIO DI MUSICA DI NAPOLI

AVVISO DI CONCORSO

al « Premio Bellini » nel R. Conservatorio di musica di Napoli

A norma del R. decreto 22 novembre 1888, n. MMMCLXXVIII e dell'annesso regolamento è bandito un concorso tra compositori di musica italiana, che non avranno oltrepassato il trentesimo anno alla data del 15 ottobre 1923.

Tema del concorso saranno le due seguenti composizioni:

a) Lirica per canto e pianoforte sulla poesia « Mare » di Giovanni Pascoli (dal volume - Myricae - edizione Glusti 1913, pag. 143).

b) Suite - in tre tempi per flauto, oboe, clarinetto, fagotto e pianoforte.

Il premio è costituito da L. 1500, rappresentante la rendita biennale del fondo degli avanzi risultati dalle spese per il monumento a Vincenzo Bellini più le somme provenienti da precedenti concorsi, a norma dell'art. 17 del regolamento.

Il detto premio, tutto di qualsiasi tasso o ritenuta, verrà conferito all'autore o agli autori delle migliori composizioni presentate al concorso (art. 4 reg.).

Si può concorrere per una sola composizione o per ambedue: sarà però preferito a parità di merito il candidato che abbia concorso per entrambe (art. 5 reg.) o quando il premio dovesse dividersi fra due concorrenti saranno assegnate L. 500 alla composizione di cui alla lettera a) e L. 1000 alla composizione di cui alla lettera b) (art. 6 reg.).

Nel caso che il premio non potesse in tutto o in parte essere conferito andrà ad accrescere i fondi dei concorsi successivi (art. 17 reg.).

I lavori premiati saranno eseguiti in una delle pubbliche esercitazioni del R. Conservatorio nei limiti dei mezzi vocali e strumentali di cui il Conservatorio stesso normalmente dispone.

Tutti i lavori premiati o no rimarranno depositati nella biblioteca del R. Conservatorio; ma la proprietà ne resterà al rispettivo autore, salvo il diritto al Conservatorio di farli liberamente eseguire nelle sue esercitazioni.

Di ciascun lavoro il rispettivo autore avrà diritto in ogni tempo di estrarre copia a proprie spese. (art. 9 reg.).

I lavori dovranno pervenire « franco di porto » al presidente del Consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica di Napoli (segreteria del Consiglio di amministrazione) non più tardi del 15 giugno 1924, accompagnati dai seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 1,00;

2° atto di nascita in carta da bollo da L. 1,20, debitamente legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana in carta da L. 1,50, legalizzato;

4° certificato degli studi fatti o diploma originale (il certificato degli studi dovrà essere scritto in carta da L. 1,20 e legalizzato dal sindaco col visto del prefetto, o da un notaio col visto del tribunale).

I documenti suindicati sono esenti dalla legalizzazione se rilasciati in Napoli. Anche gli ex-alunni del R. Conservatorio di musica di Napoli sono tenuti, come gli altri concorrenti, a presentare tutti questi documenti, né potranno essere dispensati per qualsiasi causa (art. 10 reg.).

La Commissione esaminatrice, a norma degli articoli 11, 12, 13 e 14 del regolamento, sarà nominata dal Consiglio di amministrazione del Conservatorio, con l'approvazione del Ministero dell'istruzione dopo la chiusura del presente concorso.

Il direttore
Francesco Cilè.

Il presidente
Ernesto Fortunato.

Il segretario
del Consiglio d'amministrazione
Di Molfetta Domenico.

INSERZIONI

" LUCE E MAGNETI "

SOCIETA' ANONIMA ITALIANA

Capitale L. 2.000.000 interamente versato

Sita in Torino, nei suoi locali, alla via Aosta n. 8

Assemblea generale ordinaria
ai sensi dell'art. 151 del Codice di commercio

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Società anonima italiana, « Luce e Magneti » sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria, ai sensi e termini dell'art. 151 del Codice di commercio, nei locali sociali, alla via Aosta n. 8, alle ore 15, del giorno di domenica 24 giugno 1923, corrente, in prima convocazione, ed in caso di mancanza di numero legale, alle ore 15 del giorno successivo, lunedì 25 giugno medesimo, in seconda convocazione, per trattare gli oggetti contenuti nel seguente

Ordine del giorno:

1. Discutere ed approvare la relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Discutere ed approvare la relazione del Comitato direttivo di sorveglianza.
3. Discutere ed approvare la relazione dell'amministratore delegato.
4. Discutere ed approvare o modificare il bilancio dell'esercizio 1922, udita la relazione dei sindaci.
5. Surrogare gli amministratori, che escono di ufficio.
6. Nominare i sindaci.
7. Determinare la retribuzione degli amministratori e dei sindaci.
8. Leggere e ratificare il verbale dell'ultima assemblea generale del 30 marzo 1923.
9. Comunicazioni del presidente e deliberazioni relative.

Roma, 7 giugno 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Giovanni Camera.

14775 — A pagamento.

Società elettrica Gazzaniga

Capitale L. 70.000

SEDE GAZZANIGA

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Società elettrica di Gazzaniga sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 corrente, alle ore 10, alla sede sociale in Gazzaniga, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci, presentazione del bilancio chiuso al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
2. Nomina di tre consiglieri d'amministrazione
3. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti.
4. Retribuzione ai sindaci.
5. Eventuali.

Qualora l'assemblea non risultasse in numero legale l'adunanza di seconda convocazione avrà luogo il giorno successivo, alla medesima ora.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà effettuarsi in tempo utile presso il sig. Luigi Tiraboschi di Gazzaniga.

Gazzaniga, 1° giugno 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il presidente
L. Tiraboschi

14885 — A pagamento.

Società anonima

" Michele Sartirana "

SEDE IN MILANO

Capitale sociale L. 3.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la Banca Bellinzaghi di Milano, via Andegari n. 14, per il giorno di venerdì 29 giugno 1923, ore 10.30, e per il giorno di venerdì 6 luglio 1923, stessa ora, qualora la prima adunanza andasse deserta, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 marzo 1923 e proposta di riparto degli utili.
2. Lettura delle relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
3. Nomina di consiglieri d'amministrazione scadenti.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e loro retribuzione.

Per intervenire all'assemblea come sopra indetta gli azionisti con azioni al portatore le dovranno depositare presso la Banca Bellinzaghi di Milano, via Andegari n. 14 (art. 14 dello statuto), entro e non oltre il 22 giugno 1923.

Milano, 4 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14963 — A pagamento.

Navigazione generale italiana

Società riunite Florio, Rubattino e Lloyd italiano

Anonima

Sede in Genova

Capitale sociale L. 150.000.000 interamente versato

Emissione di 300.000 nuove azioni da L. 500 ciascuna
riservate tutte in opzione agli azionisti

L'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Navigazione generale italiana in data 28 maggio 1923 deliberò l'aumento del capitale sociale da L. 150.000.000 a L. 300.000.000 mediante la emissione di 300.000 nuove azioni del valore nominale di L. 500 ciascuna

La deliberazione dell'assemblea venne omologata dal tribunale di Genova con decreto del 29 maggio 1923, e venne pubblicata sul Foglio degli annunci legali della R. prefettura di Genova del 30 maggio 1923.

Si rendono note le condizioni per l'esercizio dell'opzione:

1. Tutte le 300.000 nuove azioni sono riservate in opzione agli azionisti in ragione di una azione nuova per ogni vecchia azione posseduta.

L'emissione delle nuove azioni è fatta a L. 510 ciascuna.

2. Il termine utile per l'esercizio dell'opzione incomincia e o giorno 15 giugno 1923 e scade il 23 giugno 1923; decorsa questa ultima data senza che l'azionista abbia esercitato l'opzione, s'intenderà ch'egli vi abbia definitivamente rinunciato.

3. L'opzione può essere esercitata nei giorni e nelle ore nelle quali siano normalmente aperti gli uffici presso i seguenti istituti:

a) Banca commerciale italiana, tutte le sedi e succursali del Regno;

b) Istituto italiano di credito marittimo, tutte le sedi e succursali del Regno;

c) Banca Zaccaria Pisa in Milano.

4. L'opzione verrà esercitata mediante presentazione dei titoli posseduti sia al portatore che nominativi, accompagnata da apposita distinta in doppio.

Le distinte conterranno la indicazione specifica in ordine progressivo dei titoli presentati, secondo i numeri dei rispettivi certificati, nonché la dichiarazione di esercitare l'opzione, indicando a chi debbono essere intestate le nuove azioni.

Tali distinte saranno firmate rispettivamente dal presentatore del titolo al portatore e dal proprietario delle azioni nominative che dovranno pure indicare il loro domicilio.

All'atto della opzione dovranno essere versati i tre decimi dell'importo delle azioni optate, più Lire 10 per azione a copertura spese di emissione, e così complessivamente Lire 160 per azione.

5. L'Istituto presso il quale verrà esercitata la opzione e fatto il versamento delle prime 160 lire per azione, restituirà i titoli previa stampigliatura per far constare dell'esercizio diritto di opzione e dell'aumento di capitale e rilascerà per ciascun intestatario designato per le nuove azioni un buono provvisorio per le azioni sottoscritte.

6. Altri due decimi (lire 100 per azione) dovranno essere versati dal 2 al 10 gennaio 1924.

Tale versamento dovrà essere fatto presso la stessa Cassa presso cui fu fatto il precedente, consegnando il buono provvisorio debitamente firmato e ritirando un certificato nominativo provvisorio con 5/10 versati, intestato al proprietario del buono.

Le azioni sulle quali siano stati versati cinque decimi come sopra, avranno diritto a metà del dividendo dell'esercizio 1923-24.

7. È delegato al Consiglio di amministrazione di stabilire la data in cui dovranno essere versati gli ultimi cinque decimi, data però che non potrà essere anteriore al 1° ottobre 1925.

8. L'azionista ha peraltro facoltà di liberare interamente le azioni optate, sia dal 2 al 10 gennaio 1924 versando presso la stessa Cassa, presso cui fu fatto il precedente versamento, insieme al quarto e quinto decimo, anche i residui cinque decimi più L. 5 per diciem e così L. 355 per azione, sia dal 20 settembre al 1° ottobre 1924, versando in tal caso i residui cinque decimi (L. 250 per azione) presso qualsiasi delle Casse indicate nell'art. 3.

Volendo usare di tale facoltà l'azionista dovrà dare preavviso alla Società in Genova, specificando se vuole titoli definitivi al portatore o nominativi, e ciò mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla Società anteriormente al 15 dicembre 1923 o al 4 settembre 1924 a seconda che l'azionista voglia liberare le azioni dal 2 al 10 gennaio 1924 o dal 20 settembre al 1° ottobre 1924 rispettivamente.

In quest'ultimo caso la raccomandata deve anche indicare presso quali delle Casse indicate nell'art. 3 sarà fatto il versamento degli ultimi 5/10 e ritirati i titoli.

Al momento del versamento come sopra degli ultimi 5/10 verranno consegnati, contro ritiro del certificato provvisorio debitamente firmato dal proprietario dello stesso, i titoli definitivi al portatore o nominativi a seconda della richiesta che ne sarà stata fatta.

Le azioni che siano state interamente liberate al 10 gennaio 1924 godranno dell'intero dividendo dell'esercizio 1923-24 e quelle interamente liberate al 1° ottobre 1924 avranno l'intero dividendo dell'esercizio 1924-25.

9. Le azioni non presentate all'opzione dovranno essere presentate in occasione del pagamento della cedola n. 22 per la stampigliatura relativa all'aumento di capitale.

Il Consiglio d'amministrazione.

14935 — A pagamento.

Unione industriale italo-francese

Società anonima

SEDE IN ROMA — Via del Giardino n. 76

Capitale sociale L. 10.000.000 — Versato L. 3.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione in Roma, presso la Lega italiana per gli interessi nazionali, via del Giardino n. 76, per il 30 giugno 1923, ad ore 15, per deliberare sull'ordine del giorno dell'assemblea generale ordinaria convocata per il 30 giugno 1922, che non venne tenuta per mancanza del numero legale:

1. Presentazione del bilancio chiuso al 31 marzo 1922.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Rapporto dei sindaci.
4. Nomina di amministratori e dei sindaci.
5. Comunicazioni diverse.

Nello stesso giorno, ad ore 16 e nella stessa sede, avrà poi luogo l'assemblea generale ordinaria, convocata per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio chiuso al 31 marzo 1923.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Rapporto dei sindaci.
4. Nomina dei sindaci.
5. Comunicazioni diverse.

Per aver diritto di assistere alle dette assemblee, i proprietari di azioni nominative debbono risultare dal libro dei soci.

I possessori di azioni al portatore dovranno depositare i loro titoli nella cassa sociale almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

Il Consiglio d'amministrazione.

14989 — A pagamento.

Società Anonima "Delta", Importatrice Italiana

MILANO

Via Cernaia num. 10

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 30 giugno 1923, alle ore 17, presso la sede sociale di via Cernaia n. 10, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio dell'anno sociale chiuso al 31 marzo 1923.
2. Relazione degli amministratori e dei sindaci.
3. Nomina dei sindaci e determinazione dell'emolumento.
4. Nomine.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea, nelle casse sociali presso la sede in via Cernaia n. 10, Milano.

In mancanza del numero legale dei presenti, la seduta avrà luogo in seconda convocazione nello stesso giorno trascorse due ore da quella fissata per la prima convocazione.

Il Consiglio d'amministrazione.

14990 — A pagamento.

Società anonima

Cartiera Valvassori Valle di Lanzo

Sede in Torino

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 giugno, alle ore 15, nei locali della sede in via Arsenale, n. 12, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 marzo 1923 e riparto utili.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e loro emolumento per l'esercizio 1922-23.

Le azioni, tutte nominative, s'intendono validamente depositate, senza bisogno di alcuna formalità.

Occorrendo la seconda convocazione, questa rimane fissata per le ore 16, del giorno 7 luglio, nella medesima località.

Torino, 5 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14996 — A pagamento.

Società anonima fornaci Frosinone

SEDE IN FROSINONE

Capitale L. 1.200.000

I signori azionisti della Società anonima fornaci Frosinone sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 10,30 del

giorno 28 giugno 1923, presso la sede sociale in Frosinone, palazzo De Malthasis, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
4. Determinazione del compenso ai sindaci eletti per l'esercizio chiuso al 31 marzo 1923.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Roma, 5 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

Qualora in mancanza del numero legale l'assemblea non fosse valida, la seconda convocazione resta fissata per lo stesso giorno 28 giugno 1923, nello stesso luogo, alle 11,30.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare i certificati provvisori delle azioni presso la sede sociale non oltre il giorno 22 giugno 1923.

14997 — A pagamento.

Carrozzeria italiana e Cesare Sala

Società anonima

SEDE IN MILANO

Capitale L. 500.000 interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 25 giugno 1923, alle ore 10, presso la sede sociale in Milano, Corso Sempione n. 45, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Apporto dello stabile in altra Società, modalità relative e con sequenziali.

Andando deserta l'assemblea di prima convocazione rimane fissata l'adunanza di seconda convocazione per il giorno successivo 25 giugno 1923 nel medesimo locale e alla stessa ora.

Per essere ammessi all'assemblea basta presentare il certificato d'azione se questo è nominativo o depositare i titoli al portatore presso la sede sociale al più tardi cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Il Consiglio di amministrazione.

14998 — A pagamento.

Banca popolare cooperativa

DI S. GREGORIO MAGNO

Liquidatrice della Banca popolare e agricola di Buccino

A V V I S O

L'assemblea generale degli azionisti della Banca popolare e agricola di Buccino è convocata in seduta straordinaria nel teatro comunale, alle ore 10 ant. del giorno 1° luglio p. v. in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 8 luglio p. v. in seconda convocazione, col seguente

Ordine del giorno:

Approvazione del conto di liquidazione finale e conseguenti deliberazioni circa l'accollo delle residue passività.

S. Gregorio Magno, 30 maggio 1923.

Il vice direttore

S. Rotontazzi.

15000 — A pagamento.

SOCIETÀ ANONIMA

I Grandi Magazzini Ercole Bianchi e C.

Capitale versato L. 500.000

SEDE SOCIALE TORINO - Via Viotti n. 4

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 27 giugno corr. alla sede sociale in Torino via Viotti n. 4, alle ore 16.

Per intervenire all'assemblea il deposito delle azioni dovrà ef-

fettuarsi non più tardi del 23 giugno corr. presso la sede della Società.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e relazione dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 marzo 1923.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti.
4. Assegno ai sindaci per l'esercizio chiuso al 31 marzo 1923.

Torino, 2 giugno 1923.

Il Consiglio di Amministrazione.

14999 — A pagamento.

Cooperativa fra muratori ex combattenti "Vis"

BARI

I soci della Cooperativa fra muratori ex combattenti «Vis» con sede in Bari, sono convocati in assemblea generale ordinaria, il 24 giugno 1923, in prima convocazione ed il 3 luglio 1923 in seconda, in via Gioacchino Murat, n. 205, alle ore 10, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di 2 consiglieri.
5. Nomina di 3 sindaci.
6. Varie.
7. Eventuali.

Bari, 4 giugno 1923.

Pel Consiglio d'amministrazione

Il presidente

Mileto Vito Orzozzo.

15001 — A pagamento.

Società anonima

d'Arti Grafiche San Bernardino

SIENA

via Paolo Mascagni n. 33

Capitale sociale L. 200.000 - versato L. 145.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 28 giugno 1923, ad ore 10 in 1ª convocazione ed il giorno 5 luglio 1923 in seconda convocazione ad ore 15, presso la sede sociale via Paolo Mascagni n. 33, in Siena, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione morale e finanziaria della Libreria San Bernardino.
2. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
3. Elezioni del nuovo Consiglio.
4. Varie

Il deposito delle azioni dovrà farsi presso la sede sociale via Paolo Mascagni n. 33 entro il 24 giugno 1923.

Siene, 4 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15002 — A pagamento.

Società anonima officine metallurgiche Broggi

SEDE IN MILANO

Capitale L. 4.000.000 versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 25 giugno 1923, alle ore 14,30, presso la sede sociale in Milano, via Jacini n. 6, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci sul bilancio chiuso al 31 marzo 1923.
2. Approvazione del bilancio e relativo riparto utili.

3. Nomina di 3 consiglieri d'Amministrazione in sostituzione del sigg. Cobianchi gr. uff. ing. Giuseppe, Caffaratti comm. avvocato Marco e Fabre comm. Pietro, scaduti per anzianità e rieleggibili.

4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della rispettiva indennità.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni al portatore entro il 20 giugno 1923, presso la sede sociale, via Jacini n. 6.

Ai detentori di titoli nominativi verrà fatto tenere in tempo utile il biglietto di ammissione.

L'eventuale seconda convocazione s'intende fin d'ora fissata per il 26 giugno 1923, all'ora e nella località indicata per la prima.

Milano, 4 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15003 — A pagamento.

MAGAZZINI A. FARINA

Cremona

SOCIETÀ ANONIMA

Capitale sociale L. 750.000

Avviso di convocazione

È convocata per domenica 24 giugno, alle ore 16, in Cremona, presso la Federazione commercianti & industriali (via G. Beltrami) l'assemblea ordinaria, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Verbale seduta precedente.
2. Relazione sindaci del Consiglio sull'esercizio chiuso al 31 marzo 1923.

Bilancio e sua approvazione.

3. Delibere relativamente all'art. 158 del Codice di commercio.

4. Emolumento ai sindaci.

5. Nomina del Collegio sindacale e di alcuni consiglieri di amministrazione.

6. Comunicazioni.

In caso di mancanza del numero legale la seconda convocazione è fissata per domenica 1° luglio, alle ore 14 nello stesso luogo.

Cremona, 27 maggio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
il consigliere delegato
A. Faini.

15004 — A pagamento.

Società Finanziaria Italiana

Capitale versato L. 3.000.000

NAPOLI

L'assemblea straordinaria dei soci è convocata per martedì 27 corrente mese, alle ore 16, nello studio dell'amministratore delegato avv. Merino Rodinò in Napoli, Riviera di Chiaja, n. 257, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Proposta di messa in liquidazione della Società.
3. Poteri e nomina del liquidatore.
4. Eventuali.

Per intervenire all'assemblea i signori soci dovranno eseguire a tutto il 21 corrente il deposito delle azioni nelle Casse sociali o presso le sedi di Napoli e di Milano della Banca d'America e d'Italia.

Napoli, 6 giugno 1923.

L'amministratore delegato
Merino Rodinò.

15005 — A pagamento.

“ EDILIZIA ”

Società anonima per l'incremento edilizio nel Mezzogiorno

Capitale sottoscritto L. 4.216.500 — Versato L. 4.198.000

SEDE IN NAPOLI

Avviso di convocazione
di assemblea generale straordinaria

I signori azionisti della « Edilizia », sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 28 giugno 1923, alle ore 16, in Napoli, nella sede sociale a via Gaetano Filangeri n. 52, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Modifiche agli articoli 4, 5, 26, 29, 33, 37 dello statuto sociale. Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi non più tardi del 22 giugno 1923 in Napoli, presso la sede sociale.

Gli intestatari di azioni nominative possono intervenire alla assemblea senza effettuare alcun deposito.

Non raggiungendosi in prima convocazione il numero legale, la assemblea s'intende fin d'ora indetta in seconda convocazione nello stesso giorno alle ore 17.

Napoli, 4 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15005 — A pagamento.

Industrie seriche nazionali Guido Ravasi

Società anonima

MILANO

Via Boccaccio, numero 5

Capitale L. 2.500.000 — versato L. 1.500.000

Si porta a conoscenza dei signori azionisti che il Consiglio di amministrazione, nella sua seduta del 23 maggio 1923, in relazione alla deliberazione dell'assemblea generale dei soci tenutasi il 15 marzo u. s. debitamente omologata dal R. tribunale di Milano, con cui veniva aumentato il capitale sociale da L. 1.500.000 a lire 2.500.000, mediante emissione di n. 10.000 azioni nuove, da riservarsi in opzione per metà ai vecchi azionisti, in ragione di una azione per ogni tre vecchie, alla pari, ossia al prezzo di L. 100 per ciascuna azione, con godimento dal 1° gennaio 1923, ha deliberato quanto segue:

1. I signori azionisti dovranno esercitare il loro diritto di opzione dal 10 giugno al 10 luglio 1923 inclusivamente. Scaduto tale termine, senza che essi abbiano esercitato l'opzione, s'intenderà che vi hanno rinunciato.

2. Per esercitare il loro diritto d'opzione, i signori azionisti, detentori di vecchie azioni, dovranno presentarsi con i loro titoli agli sportelli della spitt. Banca Beltrzaghi di Milano, oppure alla sede della Società di Milano o di Como, per dichiarare in quale misura intendano esercitare il diritto d'opzione.

All'atto stesso della dichiarazione, essi dovranno versare L. 100 per ogni azione loro spettante, e contro tale versamento saranno loro rimessi i titoli definitivi al portatore con godimento 1° gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15007 — A pagamento

Unione fra produttori di burro

Società anonima

Capitale versato L. 500.000 elevabile a L. 1.000.000

SEDE IN LODI

Assemblea generale ordinaria

I signori azionisti dell'Unione fra produttori di burro sono convocati in assemblea generale per il giorno di sabato 23 giugno 1923, alle ore 8, nella sede sociale in Lodi, piazza Maggiore, 10, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio sociale chiuso al 23 aprile 1923,

2. Presentazione ed approvazione del bilancio di detto esercizio.

3. Nomina di 4 consiglieri di amministrazione in sostituzione dei dimissionari sigg. Cambieri dott. Rodolfo, Agnelli Attilio e degli uscenti per anzianità sigg. Ferrario dott. Ettore e Griffin dott. Ugo, rieleggibili.

4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione della loro retribuzione per lo scorso anno.

Se l'assemblea di prima convocazione non risultasse valida per mancanza del prescritto numero di azioni, quella di seconda convocazione resta già fissata per le ore 9 dello stesso giorno e nello stesso locale.

Il deposito delle azioni al portatore, per il ritiro del biglietto di ammissione all'assemblea, dovrà effettuarsi presso la sede sociale entro il giorno 22 giugno 1923.

Lodi, giugno 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Ceroni.

15012 — A pagamento.

La Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo

Capitale L. 126 milioni, versato - ammortizzato per L. 32.595.650

Rende noto:

che, 1° dal 2 luglio 1923 procederà al pagamento della cedola 66 delle sue obbligazioni 4%, nonché al rimborso delle obbligazioni estratte il 15 maggio u. s.

(Serie n. 5313 - 5419 e 5452 unitarie; 6047 - 6054 - 6205 - 6395 - 6568 - 6799 - 6953 - 7017 - 7047 - 7056 - 7061 e 7077 quintupli; 7105 - 7194 - 7242 - 7253 - 7478 - 7552 - 7753 - 7781 - 7931 - 8183 - 8306 - 8611 - 8381 e 8945 decuple);

2° insieme alla cedola 66, per avere una nuova serie di cedole, dovrà presentarsi il talon che trovasi appiedi di ciascun titolo.

Milano, 19 giugno 1923.

La Direzione generale.

15008 — A pagamento.

Società finanziaria industriale

ANONIMA

Sede in Roma

Capitale sociale L. 10.000.000

I signori azionisti sono convocati per il giorno 25 giugno corrente, ad ore 16, in assemblea ordinaria, seconda convocazione, ed in assemblea straordinaria, prima convocazione nei locali della sede sociale per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
2. Relazione dei sindaci.
3. Elezione delle cariche sociali.
4. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922.

Parte straordinaria:

5. Proposta di proroga dei termini per l'aumento del capitale sociale.

6. Varie ed eventuali.

Il deposito delle azioni per intervenire alla assemblea deve essere effettuato presso la sede sociale entro il giorno 23 giugno corrente.

Roma, 4 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

15028 — A pagamento.

Colonie scolastiche milanesi e giovani operai

I signori soci sono convocati in assemblea generale per il giorno 25 giugno 1923, alle ore 15, in Milano, nel salone delle conferenze in Arcivescovado, piazza Fontana, n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Autorizzazione della cessione di azioni a nuovi soci.
2. Autorizzazione acquisto terreno di Bocchetta di Trona.
3. Autorizzazione acquisto terreno San Remo.
4. Autorizzazione compra od apporto di Villa Aurora e conseguente eventuale delibera di aumento capitale sociale e modifica del relativo articolo dello statuto sociale.

5. Comunicazioni del Consiglio direttivo ed amministrativo circa la Cassa di Arma di Tagg'a.

Proposta di detto Consiglio di provvedimento di fronte a due soci.

Domanda di alcuni soci in merito al medesimo oggetto.

6. Eventuali.

L'eventuale seconda convocazione sarà tenuta in Milano, nello stesso luogo, il giorno 30 giugno 1923, alle ore 15.

Il presidente

conte Caccia Dominioni avv. Ambrogio.

Il segretario

cav. Saltara Ernesto.

15034 — A pagamento.

Società cooperativa

fra commercianti ed esercenti in calzature di Roma e Lazio

I soci sono invitati all'assemblea generale straordinaria che avrà luogo il giorno 25 giugno 1923, nella sede sociale, piazza San Luigi de' Francesi n. 34, alle ore 21, in prima convocazione, ed il giorno 28 giugno 1923, in seconda convocazione, alle ore 21.

Elezioni parziali delle cariche sociali.

p. Il Consiglio d'amministrazione

Scaduto.

15030 — A pagamento.

Società anonima

Carlo De Micheli di Eupilio

Sede in Milano

Capitale sociale L. 10.000.000 emesso e versato L. 8.800.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale il giorno 23 giugno 1923, alle ore 14 presso la sede sociale in Milano viale Piceno num. 12, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Presentazione del bilancio al 31 marzo 1923.
Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci e del bere relative.

2. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

3. Determinazione dell'emolumento al Collegio sindacale per il decorso esercizio.

Parte straordinaria:

1. Modifica dell'art. 11 dello statuto sociale.

2. Presentazione delle dimissioni dell'intero Consiglio.

Nomina degli amministratori.

Occorrendo una seconda assemblea per mancanza del numero legale della prima, la stessa si intende fin d'ora convocata per il giorno 30 giugno 1923, alla predetta ora e luogo.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea i titolari di azioni nominative iscritti nel libro dei soci almeno 5 giorni prima dell'adunanza ed i possessori di azioni al portatore che le abbiano depositate presso la Cassa sociale 5 giorni liberi prima dell'adunanza.

Il Consiglio d'amministrazione.

15038 — A pagamento.

Estrazione di obbligazioni

SI RENDE NOTO

che con verbale 24 maggio 1923, n. 3888 di repertorio, a rogito del notaio dott. Cesare Bernasconi de Luca, in conformità all'art. 4 del regolamento del prestito ed allegata tabella di ammor-

tamento si procedette alla estrazione a sorte delle obbligazioni della Società «Officine Insubri» motori e costruzioni meccaniche, già Società Italiana Langen e Wolf fabbrica di motori a gaz «Otto», Società anonima con sede in Milano, via Padova n. 13, oggi incorporata alla Società anonima «Franco Tosi» con sede in Legnano e che le obbligazioni estratte hanno i seguenti numeri

Titoli da una obbligazione

174	180	281	440	381	105
169	756	676	667	809	567
215	609	091	340	837	623
721	31	493	879	403	185
684	817	662	193	749	813
852	787	878	920	198	978
718	394	249	612	162	378
365	541	829	85	239	299
535	425	325	283	951	893
146	791	802	847	307	991
645	835	896	408	141	672
825	537	62	192	510	242
144	913	151	654	769	592
688	790	49	982	44	997

Titoli da cinque obbligazioni

1590	1154	1355	1158	1572	1141
1487	1004	1520	1122	1313	1429
1416	1471	1540	1369	1081	1356
1055	1279	1100	1232	1557	1244
1297	1048	1316	1029	1385	1295
1268	1137	1268	1411	1474	1512
1012	1917	1529	1298	1238	1293
1560	1442	1597	1443	1597	1003
1314	1007				

Il rimborso delle obbligazioni sopra estratte viene eseguito presso la Banca commerciale italiana in Milano, come presso le Casse di tutte le altre sedi, succursali ed agenzie della Banca stessa, a norma dell'art. 6 del regolamento del prestito.

Milano, 4 giugno 1923.

Dott. Cesare Bernasconi de Luca.

15083 — A pagamento.

Società delle Guidovie Centrali Venete

Anonima

SEDE IN PADOVA

Capitale L. 1.600.000 ridotto per ammortamento a L. 831.000

67° Estrazione
eseguita il giorno 4 giugno 1923

OBBLIGAZIONI

Titoli unitari con cedola n. 68 compresa
rimborsabili con L. 100

23	88	130	205	241	320
345	371	557	642	628	687
687	723	777	788	815	847
979	1019	1067	1181	1265	1377
1481	1528	1603	1661	1807	1818
1804	1887	2046	2102	2147	2235
2306	2114	2511	2585	2728	2749
2396	3017	3355	3074	3239	3373
3451					

Titoli quintupli con cedola n. 67
rimborsabili con L. 500

3644	3669	3593	3731	3782	4022
4033	4223	4331	4359	4436	4443
4472	4475	4577	4698	4713	4762
4793	4852	4992	5042	5054	5105
5125	5330	5374	5472	5528	5553
5563	5575	5588	5619	5922	

Il pagamento dei titoli estratti e delle cedole verranno effettuati alla pari dal 2 luglio 1923, ma per le cedole dei titoli al portatore sotto deduzione della tassa governativa, presso la Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, via Eremitani n. 8, Padova.

Si avverte che col 1° luglio 1923 si prescrive la cedola n. 57, Padova, 4 giugno 1923.

La Presidenza.

14992 — A pagamento.

Società Anonima Italiana Gio. Ansaldo e C.

Sede amministrativa ed industriale in Genova

Capitale L. 5.000.000 interamente versato

UNDICESIMA ESTRAZIONE

delle obbligazioni di seconda serie e seconda serie A
da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1924

Si fa noto che con verbale del notaio dott. Augusto Noziglia del Collegio di Genova in data 29 maggio 1923 con assistenza del rappresentante dei portatori delle obbligazioni dott. Francesco Bonini di Genova si procedette all'estrazione dei numeri delle obbligazioni unitarie, quintuple e decuple della Società, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1923 come da relativo piano di ammortamento.

Vennero estratti i numeri che qui sotto trascriviamo in ordine progressivo.

SECONDA SERIE

Titoli unitari

65	71	76	183	241	252
258	274	306	337	400	419
461	466	476	630	643	665
809	872	890	923	955	1011
1116	1119	1133	1182	1202	1231
1259	1286	1296	1359	1382	1421
1423	1487	1504	1533	1541	1656
1683	1700	1762	1778	1830	1876
1885	1921	1951	2072	2082	2090
2091	2109	2140	2148	2331	2402
2454	2524	2532	2535	2544	2570
2683	2712	2738	2741	2766	2792
2902	2808	2854	2865	2901	2909
2953	3046	3052	3061	3080	3159
3279	3324	3378	3332	3366	3371
3391	3432	3438	3452	3479	3489
3505	3560	3595	3657	3681	3712
3778	3781	3803	3850	3937	3966
4008	4010	4077	4163	4178	4314
4426	4456	4494	4703	4815	4819
4833	4899	4876	4878	4985	

Certificati quintupli

5195	5143	5148	5150	5168	5187
5190	5241	5302	5329	5353	5358
5366	5409	5607	5650	5700	5780
5811	5813	5832	5863	5872	5914
5956	5980	6015	6088	6124	6193
6205	6211	6221	6359	6399	6413
6459	6461	6496	6535	6582	6637
6696	6702	6726	6761	6813	6818
6836	6911	6915	6919	6985	7034
7104	7146	7180	7211	7249	7346
7349	7376	7378	7418	7429	7473
7480	7535	7566	7600	7716	7801
7837	7890	7915			

Certificati decupli

8035	8063	8138	8139	8154	8179
8233	8243	8310	8334	8343	8412
8499	8480	8571	8596	8612	8623

8693	8703	8778	8861	8944	8974
9022	9043	9127	9219	9233	9247
9255	9306	9339	9383	9385	9463
9518	9447	9573	9604	9620	9651
9676	9699	9726	9729	9746	9785
9872	9887				

SECONDA SERIE A

Certificati unitari

61	90	103	125	210	235
243	265	305	329	408	437
524	581	628	635	641	666
689	690	736	805	831	852
1023	1082	1111	1118	1137	1195

Certificati quintupli

1214	1224	1238	1318	1339	1338
1416	1465	1536	1610	1641	1650
1656	1664	1678	1683	1733	1790
1857	1915				

Certificati decupli

2035	2072	2118	2142	2178	2233
2.79	2294	2305	2356	2362	2441

Il rimborso delle obbligazioni estratte ed il pagamento degli interessi maturati a tutto il 30 giugno 1923 su tutte le obbligazioni saranno effettuati presso la sede della Società in Genova - vicolo Siella n. 6 - a cominciare dal 1° luglio 1923 contro presentazione del certificato estratto e della cedola n. 12.

N. B. — Le obbligazioni su elencate cessano di essere fruttifere a datare dal 1° luglio 1923.

L'importo delle cedole in scadenza dopo tale data (12 e seguenti) che venissero indebitamente incassate verrà trattenuto all'atto di rimborso delle obbligazioni.

Genova, 3 giugno 1923.

14984 — A pagamento

Deputazione provinciale di Napoli

Avviso d'asta a termini abbreviati

Procedutosi nel giorno 12 maggio 1923, in esecuzione del manifesto del 28 aprile, al 2° esperimento di incanti, per l'appalto della fornitura di metri 24.000 di tela per lenzuola per Manicomio provinciale, l'appalto suddetto rimase provvisoriamente aggiudicato a favore della Ditta R. E. A. e C. Fratelli Romano di Frattamaggiore, col ribasso dell'8% sul prezzo a base d'asta che restava pertanto diminuito a L. 154.560.

Nel termine utile, giusta il manifesto del 18 maggio 1923 della Società anonima Giovanni Bassetti di Milano è stata presentata offerta di maggior ribasso del 5,55%, sicché l'importo dell'appalto, per effetto di quest'ultima offerta, è stato ridotto a lire 145.982.

Ora dovendosi procedere su questa offerta a nuovo incanto.

SI FA NOTO

che si procederà al definitivo incanto per l'appalto suddetto, nel giorno 18 giugno 1923, alle ore 15.30, nella sede della Deputazione provinciale, palazzo della R. Prefettura in piazza del Plebiscito.

L'incanto seguirà a ribasso sulla somma di L. 145.982 intendendosi qui ripetute tutte le dichiarazioni e le avvertenze contenute nel precedente manifesto pubblicato per questo appalto il 28 aprile 1923.

Non presentandosi alcun concorrente a licitare nel giorno sopra stabilito, l'appalto s'intenderà aggiudicato definitivamente alla Società anonima Giovanni Bassetti, secondo la sua offerta, come pure sarà definitivamente deliberato al maggiore offerente, nel caso si presentino altri a concorrere.

È riservata la superiore approvazione nel merito e nel rito.

Napoli, 5 giugno 1923.

Il segretario generale ff.
M. de Martino.

15009 — A pagamento.

OPERA PIA

Sacro Monte di Pietà Ospedale civile di Bari

AVVISO D'ASTA

Nel giorno 20 giugno 1923, alle ore 12, con la continuazione, in Bari, negli uffici del Pio Istituto Sacro Monte e propriamente nella segreteria messa in piazza San Pietro, nell'interno dell'Ospedale consorziale di Bari, avanti al presidente del Consiglio di amministrazione od al suo rappresentante con l'intervento di un R. notaio, si procederà a pubblici incanti col metodo dell'estinzione della candola vergine alla vendita del vecchio casggiato, che formava il vecchio ospedale civile di Bari, di proprietà dell'Opera pia Sacro Monte di Pietà Ospedale civile di Bari.

L'intero comprensorio si vende nelle condizioni statiche in cui si trova e perciò non darà diritto all'acquirente di sperimentare sotto qualsiasi pretesto, qualsiasi azione contro l'Ente predetto, perchè il prezzo di base è stato commisurato alle cattive condizioni statiche del fabbricato, alla vetustà degli infissi e a tutto quant'altro ha attinenza.

Il detto fabbricato occupa nell'insieme mq. 1500 di suolo.

La pianta planimetrica relativa è visibile presso il notaio cav. Caravella, via Abate Gimma n. 89.

Nel catasto urbano di Bari figura sotto l'intestazione Ospedale civile di Bari, partita n. 1498 e seguito n. 6205-bis, mappeali 1407, 1416, 1417, 1421 coll'imponibile di L. 990,75. Vi sono però delle correzioni a farsi.

È distinto con i nn. civici 12, 14, 15 e 16 verso la muraglia, nn. 7, 8 verso S. Teresa delle donne nn. 7, 7-A al largo Ospedale, nn. 28 a 32 al vico dell'Ospedale.

Comprende vani di pianterreno numerati come innanzi, vani diversi ed ammezzati di primo e secondo piano.

È intercluso tra fabbricati di altri proprietari:

a) nel vico S. Teresa delle donne, Chiesa Palatina, Pietro Naviglia, Minuzzi De Judicibus, Lacalandola, S. Domenico de Benedicellis, Marchesa;

b) nella strada S. Teresa delle donne, Abbrescia, Lovasso, De Benedicellis, Laquavagnola, Cascano Angela;

c) nel largo dell'Ospedale Introna Michele Cascano Antonio ed a sua volta interclude la Chiesa della Pietà, che fa parte del casggiato.

Confina a nord con la muraglia, affacciandosi allo stradale del porto, di fronte al palazzo della Capitaneria e Dogana, e cogli altri fabbricati seguenti alla lett. a) a nord con piccolo tratto della strada S. Teresa delle donne e con le altre fabbriche seguenti alla lettera b) ad ovest col largo dell'Ospedale e col vico omonimo. Fa parte della presente vendita la casa al largo Ospedale, mappale n. 1408, piani 4, vani 8, imponibile L. 354,75.

Catasto partita nn. 1294, 6205-bis.

Confina a nord con Cassano Antonio, ad est largo Ospedale, a sud Nicola Paparella, ad ovest Cassano Antonio, Vox Carmine ed altri ai civici 3, 4, 5.

Gli incanti si apriranno sul prezzo di base di L. 225.000 e l'aggiudicazione non avrà luogo se non si presenteranno almeno due concorrenti.

Non sarà ammesso a fare offerte colui che non avrà provato di aver fatto deposito presso il tesoriere del Pio Luogo di L. 25.000 a garanzia dell'offerta e di tutte le spese già fatte e da farsi per detta vendita niuna esclusa od eccettuata.

La vendita sarà provvisoria perchè soggetta ad aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione medesima.

Il termine per l'offerta di tale aumento andrà a scadere alle ore 12 del 5 luglio 1923.

Il deposito dei concorrenti che non risulteranno aggiudicatari sarà restituito nel medesimo giorno dell'aggiudicazione, mentre sarà trattenuto quello fatto dall'aggiudicatario.

Le prime due offerte non potranno essere inferiori a L. 5000 ciascuna.

Avvenuta l'aggiudicazione definitiva l'acquirente dovrà versare il prezzo integrale d'aggiudicazione; il relativo verbale avrà gli effetti di contratto.

Saranno a carico dell'acquirente tutte le spese e quelle propa-

torio per la vendita del comprensorio, niuna esclusa od eccezionale, e quelle sopportate dall'Amministrazione del Sacro Monte per il puntellamento dei vari fabbricati, deperimento ed affitto del materiale impiegato, giusta nota dell'ingegnere De Sario.

Nel termine di sei mesi l'acquirente restituirà tutto il materiale alla ditta Nicola Ricco.

Bari, 4 giugno 1923.

Nicola Bianchi Dottula
segretario.

Il presidente
barone G. D'Amely-Lepore.

15620 — A pagamento.

Beneficio Parrocchiale di S. Giovanni Battista

CENTALLO

Avviso d'asta

per la vendita in quattro lotti di terreni di proprietà del predetto Beneficio

Il sottoscritto Clerici dottor Carlo, notaio alla residenza di Centallo:

Visto il decreto in data 26 marzo 1923, di S. E. il guard. Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto che autorizza la vendita degli stabili di cui infra;

Vista la perizia giurata del cav. geom. Francesco Indemini, in data 16 agosto 1923;

Notifica al pubblico

che alle ore 9 di lunedì 2 luglio 1923, in Centallo nel suo studio, in via Ospedale, n. 2, dinanzi al rev. don Marco Fodone, quale investito del detto Beneficio, si procederà a mezzo di pubblico incanto, col metodo della candela vergine e con le norme a tal riguardo tracciate dal regolamento e contabilità dello Stato, per la vendita in quattro lotti distinti dei seguenti terreni siti in territorio di Centallo, frazione San Biagio, e cioè:

Lotto 1.

Campo (descritto nella perizia Indemini al lotto 7), di ett. 1,81,09, pari a giornate 4,77,8, al foglio XLIV, a parte del num. di mappa 21 e 114 fra le coerenze: al levante il lotto seguente num. 2, a giorno Cavallero Lorenzo e moglie e Forneris fratelli, ed a ponente e notte il detto Beneficio.

Con minuti 64 (ore 1,14) di acqua del canale Ronchi Miglia borea Bastonata.

Sul prezzo d'asta di L. 19.103,65.

Lotto 2.

Campo (descritto nella citata perizia Indemini al lotto 8) di ettari 1,99,88 pari a giornate 4,19,7 al foglio XLIV a parte dei numeri di mappa 114 e 22 avente per coerenze, a levante il lotto seguente, a giorno Dutto Francesco e Cavallero Lorenzo e moglie a ponente il lotto 1 di cui sopra ed a notte Vacchetta fratelli fu Vincazzo.

Con minuti 65 (ore 1,05) d'acqua del canale Ronchi Miglia borea Bastonata.

Sul prezzo d'asta di L. 16.783,30.

Lotto 3.

Campo (descritto nella citata perizia Indemini al lotto 9) di ettari 1,36,83 pari a giornate 3,59,1 al foglio XLIV a parte dei numeri di mappa 22 e 114 avente per coerenze a giorno Cavallero Lorenzo e Dutto Francesco, a ponente il detto lotto 2, a notte Vacchetta fratelli e Cavallero Michele, a levante il lotto seguente.

Con minuti 55 (ore 0,55) di acqua del canale Ronchi Miglia borea Bastonata.

Sul prezzo d'asta di L. 14.333,30.

Lotto 4.

Campo (descritto nella citata perizia Indemini al lotto X) di ettari 1,53,00 pari a giornate 4,01,7 al foglio XLIV a parte del n. 114 al quale sono coerenze a levante Lorè Giuseppe, a giorno Fresia sorelle, Dutto fratelli e Cavallero Orsola, a ponente il lotto di cui sopra n. 3 ed a notte Cavallero Michele e Forneris fratelli.

Con minuti 61 (ore 1,01) del canale Ronchi Miglia borea Bastonata.

Sul prezzo d'asta di L. 16.263,50.

Si e come i sopra detti stabili trovansi partitamente descritti nella citata perizia del cav. geometra Indemini, ed indicati nel relativo tipo illustrativo e di frazionamento che trovasi unito alla perizia stessa.

Condizioni delle vendite

L'asta sarà aperta ripartitamente su ciascun lotto e sul rispettivo prezzo sopra indicato e risultante dalla citata perizia.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 200.

Nei 15 giorni successivi al primo incanto scadenti alle ore 17 del 17 luglio 1923, saranno ammessi gli aumenti del ventesimo ai prezzi di aggiudicazione a tali offerte di aumento dovranno presentarsi al notaio sottoscritto nelle ore d'ufficio, in Centallo, via Ospedale n. 2, previo il deposito di cui infra.

Nel caso di aumento del ventesimo avrà luogo un secondo e definitivo incanto come da avviso che si pubblicherà.

Sono a carico proporzionale dei deliberatari tutte le spese di incanto di perizia, ed una copia autentica degli atti per uso del Beneficio.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno depositare a mani del notaio precedente in biglietti di banca due decimi del prezzo attribuito al lotto in cui intendono far partito e cioè a garanzia del contratto e del pagamento delle spese.

I detti terreni sono venduti a corpo e non a misura benchè questa sia stata eseguita, si e come sono finora goduti dal pio Ente, col diritti e colle servitù attive e passive pure indicate nella citata perizia, colle ragioni d'acqua come sopra a ciascun lotto assegnate, per franchi e liberi da ipoteche e colle più ampie garanzie a mente di legge.

I deliberatari avranno il possesso e la proprietà dei detti stabili appena stipulato l'atto di riduzione d'incanto in istrumento di vendita e da detto giorno percepiranno i fitti e sopporteranno le relative imposte, ed a partire dall'11 novembre 1923, avranno la libera disponibilità dello stabile acquistato senza però alcuna detrazione di paglia.

Il pagamento dei prezzi di acquisto dovrà eseguirsi per intero a mani del notaio sottoscritto all'atto definitivo della riduzione dell'incanto in istrumento di vendita a semplice richiesta del rev. don Marco Fodone.

Per la visione degli atti e documenti e per maggiori spiegazioni rivolgersi al notaio Clerici in Centallo, via Ospedale numero 2.

Centallo, 29 maggio 1923.

Il notaio delegato
Carlo Clerici.

14974 — A pagamento.

(1^a pubblicazione).

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta

Dal sig. dott. Mandelli Silvio fu Cesare residente in Torino in via Garibaldi 18 è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta provvisoria mod. 168 T rilasciatagli dalla sezione di tesoreria di Torino il 20 novembre 1922 col n. 91, per deposito di L. 162.400 di buoni quinquennali al portatore della 12^a emissione da tramutarsi al nome della signora Piccati Luisa fu Emilio moglie di Carlo Alberto Maffei di Boglio fu Annibale con annotazione di vincolo dotale.

Ai termini dell'art. 39 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si invita chi l'avesse rinvenuta a consegnarla subito alla Delegazione del tesoro di Milano con diffida che, decorsi trenta giorni dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno i nuovi titoli consegnati al denunciante senza obbligo di restituzione della suddetta ricevuta la quale pertanto rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 giugno 1923.

Per il direttore generale
C. No.

14979 — A pagamento.